



CITTÀ DI MONCALIERI

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELL'ALLESTIMENTO DI SPAZI E STRUTTURE
ALL'APERTO SU SUOLO PUBBLICO O PRIVATO AD USO PUBBLICO ,
ATTREZZATI PER IL CONSUMO DI ALIMENTI E BEVANDE ANNESSI AI LOCALI DI
PUBBLICO ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE**

TITOLO I – PARTE GENERALE

ARTICOLO 1 - OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente Regolamento contiene le disposizioni riguardanti la disciplina dell'organizzazione e dell'allestimento degli spazi all'aperto attrezzati per il consumo di alimenti e bevande annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione e delle relative strutture, posti su suolo pubblico, nonché su suolo privato sottoposto a servitù di uso pubblico, di seguito "suolo pubblico".
2. La presente disciplina costituisce uno strumento normativo organico le cui prescrizioni, nel rispetto della legislazione nazionale e regionale vigente, del P.R.G., sono finalizzate al miglioramento del paesaggio urbano, attraverso una efficace gestione dello spazio pubblico.
3. Le occupazioni di suolo pubblico di cui sopra, sono subordinate al pagamento del canone applicato secondo la disciplina contenuta nel Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria
4. Sono fatte salve le particolari discipline contenute in apposite convenzioni.

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI

1. Per "suolo pubblico" si intende il suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile della Città o privato sottoposto alla servitù di uso pubblico.
2. Per "dehor" si intende l'allestimento degli spazi all'aperto attrezzati per il consumo di alimenti e bevande, annessi ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione, o annesso ad un locale in cui la somministrazione coesiste con altra attività commerciale, mediante un insieme di elementi posti in modo funzionale ed armonico sul suolo pubblico, senza delimitazioni, o con delimitazioni che creano un ambiente circoscritto anche su pedana ai fini di garantire la sicurezza, l'incolumità delle persone e il superamento delle barriere architettoniche.
3. Per dehor stagionale si intende la struttura, le cui specificazioni tecniche ambientali sono stabilite all'allegato tecnico, posta sul suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) per un periodo complessivo non superiore a 270 giorni nell'arco dell'anno solare.
4. Per dehor continuativo si intende la struttura, le cui specificazioni tecniche ambientali sono stabilite all'allegato tecnico, posta sul suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) per un periodo complessivo non superiore a cinque anni a far data dal giorno del rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico.
3. Per "padiglione" si intende la struttura attrezzata all'aperto per il consumo di alimenti e bevande che costituisce un ambiente chiuso delimitato completamente o in parte, annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande. I padiglioni sono autorizzati con un titolo abilitativo edilizio ai sensi della normativa vigente.

**TITOLO II – TIPI DI ALLESTIMENTO DI SPAZI ALL’APERTO ATTREZZATI PER IL
CONSUMO DI ALIMENTI E BEVANDE
CAPO I – DEHORS**

ARTICOLO 3 – CLASSIFICAZIONE E CARATTERISTICHE

1. I dehors (D) vengono classificati a seconda degli elementi che li compongono in:
 - TIPO D1: spazio all'aperto allestito per il consumo di alimenti e bevande senza pedana e senza delimitazioni fisiche fisse, eventualmente limitato con soluzioni autoportanti. Tale spazio potrà essere occupato da: sedie, tavoli, eventuali arredi di complemento (mobile di servizio, panche, lavagne, porta menù, cestini, fioriere o vasi ornamentali), eventuali coperture in tessuto (ombrelloni o tenda a falda tesa), eventuali apparecchi illuminanti e riscaldatori che non necessitino di allacciamento alla rete;
 - TIPO D2: spazio all'aperto allestito per il consumo di alimenti e bevande su pedana e perimetrato necessariamente da opportuna delimitazione fissa, consentito solo in presenza di accentuate discontinuità o forti dislivelli del suolo, o per ragioni di sicurezza dettate dal contesto viabile, o volte a garantire il superamento delle barriere architettoniche, costituito da: sedie, tavoli, eventuali arredi di complemento (mobile di servizio, lavagne, porta menù, bacheche, cestini), eventuali coperture in tessuto (ombrelloni o tenda a falda tesa), pedana, relativa ringhiera di altezza pari a metri 1,10 a giorno o trasparente, fioriere purché integrate in modo armonico con la balaustra e incluse nell'occupazione della pedana, eventuali apparecchi illuminanti e riscaldatori che non necessitino di allacciamento alla rete.

2. Per i laboratori artigianali di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto è consentita la sola collocazione di un massimo di due panche, ciascuna di massimo metri 2 e di cestini per la raccolta rifiuti da mantenere e svuotare a cura del titolare; non è consentito in questo caso occupare sedime stradale destinato alla sosta. Salvo il caso in cui il marciapiede ha larghezza inferiore a m.1.

3. Le caratteristiche formali e dimensionali dei dehors D1 e D2, dovranno rispondere a quanto specificamente definito nell’ “Allegato Tecnico” - Allegato A al presente Regolamento.

4. L'occupazione di suolo pubblico, determinata dalla collocazione di tavolini (massimo due) e relative sedie o sole panche, poste in adiacenza al filo fabbricato dei locali, che non costituisce dehor, è ammessa unicamente quando la larghezza del marciapiede consente il loro posizionamento senza recare intralcio al passaggio pedonale. E' comunque soggetta al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Tale tipo di occupazione necessita di apposita concessione. Il rilascio di tale concessione avverrà previa verifica della sussistenza delle condizioni in materia viabile da parte del Corpo di Polizia Municipale e verrà rilasciata dal Settore Gestione Infrastrutture.

ARTICOLO 4 - PROROGA DEHORS STAGIONALI

1. La concessione di occupazione di suolo pubblico o di suolo privato gravato da servitù di uso pubblico con dehor stagionale può essere prorogata previa presentazione, almeno 15 giorni antecedenti la scadenza, di istanza in bollo all’Ufficio che ha rilasciato la concessione . Resta fermo che la durata complessiva del periodo di installazione non potrà superare i 270 giorni nell’arco dell’anno solare. Potrà essere rilasciata una sola proroga.

ARTICOLO 5 - RINNOVO DEHORS PLURIANNUALI

1. La concessione di occupazione del suolo pubblico con dehors pluriennuali si intende rilasciata per cinque anni, dalla data del rilascio della concessione stessa.

2. La concessione di occupazione suolo pubblico con dehors pluriennali può essere rinnovata previa verifica della sussistenza delle condizioni in materia di viabilità e non può essere soggetta a più di cinque rinnovi annui consecutivi, indipendentemente dalla durata degli stessi. Detto rinnovo sarà concesso a seguito d'istanza, in bollo trasmessa all'Ufficio che ha rilasciato la concessione, contenente la dichiarazione attestante la totale conformità del dehor a quello precedentemente autorizzato ed in allegato ad essa dovrà essere presentata relazione fotografica non anteriore a 30 giorni e la documentazione comprovante i versamenti dei tributi e delle tariffe comunali inerenti il dehor, riferiti all'anno precedente. Copia della comunicazione, protocollata, dovrà essere allegata alla concessione per farne parte integrante.

3. Costituisce causa di diniego per il rilascio della concessione di cui sopra la morosità del richiedente per tasse e oneri dovuti.

ARTICOLO 6 - RINNOVO DEHORS STAGIONALI

1. La concessione di occupazione suolo pubblico con dehor stagionale può essere rinnovata previa verifica della sussistenza delle condizioni in materia di viabilità e non può essere soggetta a più di cinque rinnovi annui consecutivi, indipendentemente dalla durata degli stessi.

Detto rinnovo sarà concesso a seguito d'istanza, in bollo, trasmessa all'Ufficio che ha rilasciato la concessione, contenente la dichiarazione di corrispondenza del dehor a quello precedentemente autorizzato ed allegate copie di ricevuta dei versamenti dei tributi comunali inerenti il dehor riferiti all'anno precedente e relazione fotografica non anteriore a 30 giorni.

2. La concessione è denegata per morosità dei tributi dovuti al Comune.

CAPO II – PADIGLIONI ATTREZZATI PER IL CONSUMO DI ALIMENTI E BEVANDE (P)

ARTICOLO – 7 CARATTERISTICHE

1. Per padiglioni attrezzati per il consumo di alimenti e bevande (P) si intendono quell'insieme di elementi che costituiscono un volume, definito da una copertura, una pavimentazione e da pareti in pannellature, fisse o rimovibili, risultato di una progettazione unitaria, la cui destinazione d'uso è unicamente quella di superficie di somministrazione. Essi vengono classificati a seconda degli elementi che lo compongono in:

- TIPO P1 APERTO ;
- TIPO P2 CHIUSO.

2. Le caratteristiche formali e dimensionali dei padiglioni, dovranno rispondere a quanto specificamente definito nell'Allegato Tecnico - Allegato A del presente Regolamento.

3. La superficie delle strutture all'aperto attrezzate per il consumo di alimenti e bevande annesse ad esercizi pubblici costituisce ampliamento della superficie di somministrazione per il quale dovrà essere presentata apposita S.C.I.A. al S.U.A.P..

4. Per tutto quanto attiene il calcolo del fabbisogno dei parcheggi prevista per gli ampliamenti della superficie di somministrazione troverà applicazione la specifica normativa regionale e regolamentazione comunale in materia di fabbisogno parcheggi e relativa monetizzazione qualora consentita.

ARTICOLO 8 – CONDIZIONI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA E DEL RILASCIO DEL TITOLO ABILITATIVO EDILIZIO

1. I padiglioni si configurano come manufatti edilizi sul territorio, con uso precario del suolo pubblico e, nel caso dei padiglioni di tipo chiuso (P2), oltre alla relativa concessione di occupazione di suolo pubblico necessitano altresì di apposito titolo edilizio rilasciato ai sensi della normativa vigente in materia di edilizia.
2. Le procedure e le modalità di realizzazione dei padiglioni su suolo pubblico sono disciplinate dal precedente art. 4, nel caso di padiglioni di tipo aperto (P1) mentre nel caso di padiglioni di tipo chiuso (P2) sono disciplinate dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.
3. Il titolare dell'autorizzazione di un pubblico esercizio di somministrazione che intende collocare una struttura a padiglione tipo (P2), deve ottenere il relativo titolo abilitativo edilizio per la realizzazione del manufatto. L'ottenimento preventivo della concessione per occupazione del suolo pubblico rilasciato dal competente Ufficio comunale è presupposto e condizione necessaria per l'ottenimento del suddetto titolo.
4. Al fine di ottenere il provvedimento abilitativo edilizio occorre presentare formale istanza al SUAP in formato cartaceo (copia di cortesia) ovvero in via telematica secondo le indicazioni fornite dall'ufficio competente e rese note mediante pubblicazione sul sito web della Città.
5. I progetti relativi alla collocazione dei padiglioni, sono sottoposti ai pareri dei Servizi comunali competenti, della Commissione Locale del Paesaggio se l'intervento ricade in area soggetta a vincolo di tutela paesaggistica ed altri Enti e/o Autorità competenti per le occupazioni soggette a vincolo e valutati in sede di istruttoria dell'istanza.
6. Il padiglione autorizzato come struttura aperta di tipo P1 non potrà essere trasformato ed utilizzato in nessun caso, neanche temporaneamente e/o stagionalmente, come struttura chiusa di tipo P2 senza previa ottenimento del preventivo titolo abilitativo edilizio.

TITOLO III - PRESCRIZIONI GENERALI

ARTICOLO 9 - SOLUZIONI PROGETTUALI ALTERNATIVE

1. In relazione a particolari esigenze di interesse pubblico ovvero in caso di oggettiva necessità di consentire una circostanziata deroga a prescrizioni, anche di carattere dimensionale, di cui all'Allegato Tecnico allegato al presente Regolamento, con provvedimento motivato della Giunta Comunale, previo parere del Servizio competente per materia e previo parere degli Enti sovraordinati, potranno essere approvate soluzioni progettuali alternative.

ARTICOLO 10 - LIMITAZIONI PER L'INSTALLAZIONE DI DEHORS/PADIGLIONI

1. Con propria deliberazione la Giunta Comunale può individuare le aree/i luoghi nei quali sono vietate le installazioni di "dehors" e/o "padiglioni".
2. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, può altresì individuare le aree/i luoghi nei quali sono disposte specifiche limitazioni nella composizione di elementi per "dehors" e/o per "padiglioni" rispetto a quanto consentito dall'Allegato Tecnico.

ARTICOLO 11 - PRESCRIZIONI PARTICOLARI

1. I dehors e i padiglioni dovranno essere realizzati e mantenuti in modo conforme al progetto approvato. Tutti gli elementi dei dehors e dei padiglioni devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali. Eventuali elementi a verde dovranno essere sempre adeguatamente mantenuti e potati.
2. È fatto obbligo di mantenere lo spazio pubblico dato in concessione in perfetto stato igienico-sanitario, di nettezza, di sicurezza, di decoro e nelle stesse condizioni tecnico-estetiche con cui è stato concesso.

3. La concessione di occupazione di suolo pubblico non costituisce autorizzazione ad effettuare interventi sull'area verde eventualmente occupata o potatura delle alberature esistenti, salvo diversi accordi o prescrizioni del Servizio competente.
4. Allo scadere del termine della concessione di occupazione suolo pubblico c/o in caso di revoca del provvedimento, il titolare della concessione è tenuto a rimuovere dal suolo pubblico medesimo ogni singolo elemento del manufatto, ripristinando lo stato dei luoghi secondo le indicazioni della Città.
5. Resta ferma l'applicazione delle normative specifiche che disciplinano la materia relativa all'uso a cui le strutture all'aperto sono destinate e alle condizioni in esse stabilite.
6. Si richiama l'obbligo dell'osservanza della normativa in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche.

ARTICOLO 12– MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA E DEL RILASCIO DELLA CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO PER DEHOR (D1/D2) E PER PADIGLIONI APERTI (P1)

1. Il titolare di un pubblico esercizio di somministrazione o annesso ad un locale in cui la somministrazione coesiste con altra attività commerciale che intenda collocare un dehor su suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico deve richiedere preventivamente il provvedimento di concessione. Tale concessione è rilasciata dagli uffici comunali competenti.
2. A tali fini, il titolare del pubblico esercizio di somministrazione deve presentare formale istanza, in formato cartaceo, ovvero anche in via telematica, secondo le prescrizioni fornite dagli uffici comunali competenti e rese note mediante pubblicazione sul sito web della Città.
3. L'istanza di rilascio concessione, in bollo, deve essere presentata allo Sportello Attività Produttive S.U.A.P. e dovrà essere corredata dalla seguente documentazione redatta da tecnico abilitato alla professione in formato digitale e cartaceo (copia di cortesia) :
 - a. planimetrie in scala 1:200, nelle quali siano evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina viabile vigente sull'area su cui il dehor viene posizionato e l'eventuale presenza di segnaletica stradale che necessita di integrazione (eventuali fermate di mezzo pubblico, passaggi pedonali, chiusini per sottoservizi). Planimetrie in scala 1:50 nelle quali siano indicate le caratteristiche della struttura, piante, prospetti e sezioni quotati dell'installazione proposta complete della situazione estiva ed invernale, ove previsto, e ove le soluzioni risultino essere diverse, con la distribuzione degli arredi e riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici;
 - b. relazione tecnica;
 - c. campione del tessuto della eventuale copertura o indicazioni colore copertura (codice RAL);
 - d. specificazioni relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie, e se previsti pedane, delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini per rifiuti e posacenere), anche attraverso riproduzioni fotografiche o copie di estratti di catalogo;
 - e. fotografie a colori (formato minimo cm. 9x12) frontali e laterali del luogo dove il dehor dovrà essere inserito, in quattro copie;
 - f. nulla osta della proprietà dell'edificio (condominio) e del proprietario dell'unità immobiliare qualora la struttura venga posta a contatto di un edificio o su area privata;
 - g. nulla osta della proprietà dell'edificio (condominio), del proprietario dell'unità immobiliare e dell'esercente del negozio adiacente qualora l'occupazione si estenda anche in arealimitrofe rispetto alla proiezione del pubblico esercizio richiedente;

- h. dichiarazione sostitutiva dell'iscrizione alla Camera di Commercio;
- i. dichiarazione sostitutiva dell'autorizzazione per l'esercizio di attività di somministrazione o denuncia di inizio attività a seguito di subingresso nella titolarità o nella gestione dell'attività;
- k. dichiarazione che gli eventuali impianti elettrici e/o gas saranno realizzati ai sensi delle normative vigenti;
- l. dichiarazione che gli elementi ed attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande saranno realizzate nel rispetto delle normative vigenti;
- m. autocertificazione della disponibilità di adeguata area nella quale ricoverare gli arredi mobili;
- n. dichiarazione sulla disponibilità di servizi igienici adeguati nei casi previsti dall'Allegato Tecnico;
- p. copia pareri rilasciati dagli Uffici competenti in caso di deroga su distanze minime da intersezioni nei casi previsti dall'Allegato Tecnico;
- q. parere Soprintendenza nel caso di edificio o area ricadenti in ambito vincolato, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 4.1.1 dell'Allegato Tecnico;
- r. ricevuta versamento cauzione ai sensi del successivo articolo 16 comma 3.

3. Il progetto relativo alla collocazione del dehor/padiglione sarà sottoposto a parere della Polizia Municipale, ed il provvedimento conclusivo sull'occupazione sarà rilasciato dal Settore Gestione Infrastrutture Ufficio Viabilità e Arredo Urbano. La concessione di occupazione suolo pubblico con dehor/padiglione stagionale è rilasciata per un periodo complessivo non superiore a 270 giorni nell'arco dell'anno solare (art. 2) ed è soggetta a proroga con le modalità di cui agli articoli 4 e 5. E' obbligatorio presentare, entro 30 giorni dal rilascio della concessione, documentazione fotografica sulla struttura realizzata.

4. Il procedimento amministrativo si conclude in 60 giorni dal ricevimento dell'istanza, salvo interruzioni dei termini dovute a richieste di integrazioni da parte dell'ufficio competente al rilascio del provvedimento ovvero richieste di pareri di enti esterni.

5. Le domande dovranno essere corredate dalla documentazione indicata in via esemplificativa e non esaustiva al precedente punto 2) le cui specifiche potranno essere soggette ad aggiornamento, espressamente indicate con apposita determinazione dirigenziale e non costituiranno modifica al presente Regolamento.

6. I progetti relativi alla collocazione dei dehors/padiglioni sono sottoposti ai pareri dei Servizi comunali competenti, della Soprintendenza, Commissione del Paesaggio della Città di Moncalieri ed altri Enti e/o Autorità competenti per le occupazioni soggette a vincolo, fatto salvo ricorrano le condizioni di cui al paragrafo 4.1.1 dell'Allegato Tecnico .

7. Entro 10 (dieci) giorni dall'installazione del dehor/padiglione e comunque entro 30 (trenta) giorni dal rilascio della concessione di occupazione del suolo pubblico dovrà essere presentata all'Ufficio competente dal richiedente relazione fotografica in duplice copia comprovante la conformità dell'installazione al progetto approvato.

8. Costituisce causa di diniego al rilascio o rinnovo della concessione di occupazione del suolo pubblico per installazione dehor/padiglione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento dei tributi dovuti.

9. La concessione di occupazione del suolo pubblico per installazione di padiglioni (P1) e (P2) dovrà avere una durata minima di anni 10 (dieci).

ARTICOLO 13 - ATTIVITA'

1. Il dehor/padiglione non deve essere adibito ad uso improprio, l'area occupata è destinata all'attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande ai sensi della normativa vigente.
2. Nei dehors/padiglioni collegati ad esercizi di somministrazione potranno essere installati banchi ed attrezzature per lo svolgimento dell'attività autorizzata, fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia igienico sanitaria.
3. Nei dehors/padiglioni è vietata l'installazione di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento.
4. Sono altresì vietati intrattenimenti musicali.

ARTICOLO 14 – ORARIO

1. Il dehor/padiglione osserva l'orario di apertura dell'esercizio a cui è annesso.
2. Le attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande svolte nei dehors/padiglioni collocati su suolo pubblico e privato devono cessare alle ore 24.00 salvo che per le giornate di venerdì e prefestive quando è consentito posticipare il termine delle attività alle ore 01.00 del giorno successivo.

ARTICOLO 15 - REVOCA E SOSPENSIONE PER MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO, LAVORI NELL'AREA O NEL SOTTOSUOLO DELL'AREA OCCUPATA

1. Per motivi di interesse pubblico, come la realizzazione di opere pubbliche incompatibili con la presenza di dehors o padiglioni, la concessione di occupazione del suolo pubblico con dehor (D1, D2) o padiglioni (P) può essere revocata con provvedimento amministrativo motivato dall'Ufficio che ha rilasciato la concessione/titolo abilitativo il quale ne dispone la comunicazione al destinatario con almeno 30 giorni di preavviso. In casi di motivata urgenza la comunicazione alla parte può avvenire con 5 giorni di preavviso.
2. La concessione di occupazione suolo pubblico è sospesa con provvedimento del Dirigente competente in ordine alle ragioni da cui ne consegue la necessità nei seguenti casi:
 - a. ~~ogni qualvolta~~ qualora nella località interessata debbano effettuarsi lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi o per interventi di manutenzione, non realizzabili con soluzioni alternative, del condominio ove ha sede il pubblico esercizio. In tal caso il Dirigente di cui sopra provvede a comunicare al destinatario la data in cui il suolo dovrà essere reso libero da tutti gli arredi con rimozione a carico degli esercenti. Tale comunicazione, qualora non comporti revoca della concessione dovrà avvenire con 15 giorni di preavviso;
 - b. qualora si rendano necessari lavori di pronto intervento che richiedano la rimozione immediata degli arredi, la comunicazione all'occupante può avvenire in forma urgente. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente per chiusura dell'esercizio, per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica l'Ente competente all'attività di pronto intervento è autorizzato a rimuovere le strutture;
 - c. ove la sospensione discenda da provvedimenti delle Autorità preposte all'ordine pubblico, la comunicazione preventiva al concessionario viene eseguita in forma urgente e non è soggetta ad alcun termine prefissato di preavviso, né potrà dar luogo ad alcun tipo di risarcimento, ma esclusivamente al rimborso di cui al successivo comma 3.
3. Nei casi di revoca o di sospensione della concessione i costi saranno a carico del concessionario.

4. Nel caso di revoca o sospensione della concessione di occupazione di suolo pubblico per motivi di interesse pubblico è previsto il rimborso dell'importo versato anticipatamente previa istanza al concessionario delegato alla riscossione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

ARTICOLO 16 - DANNI ARRECATI

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi costituenti i dehors (D1 e D2) o padiglioni (P), deve essere risarcito dai titolari dell'esercizio di somministrazione .

2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature ed al patrimonio verde o ad altro di proprietà pubblica, i Settori comunali competenti, relativamente al tipo di danno provocato, provvederanno all'esecuzione di specifici interventi di ripristino, addebitando al concessionario le spese sostenute oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente.

3. Nel caso in cui la struttura del dehor o padiglione sia fissata permanentemente al suolo, dovrà essere effettuato il versamento di cauzione pari ad € 1.500,00 oppure presentata polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, a garanzia del corretto ripristino del suolo.

ARTICOLO 17 – SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione è sospesa dal Dirigente che ha rilasciato il provvedimento qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a. quando ricorre la circostanza di cui al comma 2) dell'articolo 16 - Danni arrecati ;
- b. quando si verifica un abuso dello spazio concesso e di cui alla concessione rilasciata;
- c) quando si è verificata una difformità progettuale rispetto alla concessione rilasciata.

Nei suddetti casi, la sospensione della concessione viene revocata se vengono meno i presupposti che l'hanno determinata; tale condizione dovrà essere dimostrata dal titolare della concessione.

2. La concessione è revocata:

- a) nel caso di tre o più violazioni nello stesso anno delle norme del presente Regolamento senza possibilità di ulteriore rinnovo;
- b) quando gli elementi tecnologici a servizio dei dehors (D1 e D2) e dei padiglioni (P) non risultino conformi alla vigente normativa;
- c) quando gli elementi che compongono i dehors e i padiglioni siano stati sostanzialmente modificati rispetto alle tipologie e caratteristiche previste in sede di rilascio della concessione di occupazione suolo pubblico;
- d) quando le attività svolte siano causa di disturbo alla quiete pubblica - constatato dalle Autorità competenti con più accertamenti di violazioni;
- e) in caso di mancata, e reiterata nel tempo, manutenzione e/o pulizia degli elementi al servizio dei dehors o dei padiglioni;
- f) qualora le strutture oggetto di concessione risultino in condizione di degrado, in assenza totale di manutenzione ovvero di abbandono. In tali casi viene intimato al concessionario il ripristino della struttura come da progetto approvato. In caso di inottemperanza a quanto sopra, viene avviato il procedimento finalizzato alla revoca della concessione del suolo;
- g) in caso di utilizzo difforme rispetto alla concessione rilasciata;
- h) in caso di mancato pagamento dei canoni e tributi locali dovuti.

3. La concessione decade:

- a) nel caso in cui l'intestatario perda uno dei requisiti previsti per esercitare l'attività;
- b) in caso di mancato ritiro della concessione rilasciata entro 30 giorni dalla data del rilascio.

4. Nel caso di revoca della concessione per l'occupazione suolo pubblico con dehors/padiglioni, per i motivi previsti al comma 2) il titolare dell'esercizio può presentare nuovamente istanza a sensi del presente Regolamento a condizione che sia costituito, a titolo di garanzia, un deposito cauzionale nelle forme previste dalle vigenti norme di importo pari a 5 volte il canone annuo da corrispondere a favore della Città. Tale somma deve essere svincolata decorsi due mesi dalla scadenza della concessione di occupazione suolo pubblico a condizione che non vi siano pendenze a carattere sanzionatorio di natura pecuniaria contestate per la violazione di disposizioni normative o regolamentari relative a dehors/padiglioni o all'esercizio di attività mediante dehors/padiglioni. L'importo del deposito cauzionale sarà decurtato delle spese sostenute dall'Amministrazione per l'eventuale rimozione del dehors/padiglioni nei casi di accertata occupazione abusiva.

5. I presupposti di fatto per revoca e sospensione della concessione sono accertati dal Comando di Polizia Locale, che trasmette le relative segnalazioni all'Ufficio preposto al rilascio della concessione per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

6. I provvedimenti di sospensione di cui al precedente comma 1) ed i provvedimenti di revoca di cui alle lettere a), b), c), e) f) e g) del precedente comma 2) sono adottati dall'Ufficio preposto al rilascio della concessione, previa notifica di un atto di diffida con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini indicati nella diffida stessa.

7. I presupposti di fatto per revoca e sospensione della concessione sono accertati dal Comando di Polizia Locale, che trasmette le relative segnalazioni all'Ufficio preposto al rilascio della concessione per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

8. Nel caso in cui la concessione di suolo pubblico per dehors/padiglioni non sia rinnovata, le strutture, i beni strumentali e i materiali devono essere completamente rimossi e l'area deve essere completamente sgomberata e restituita alle condizioni originarie a spese del concessionario.

ARTICOLO 18 - PAGAMENTO DI TASSE E TARIFFE

1. La tassa d'occupazione con dehor o padiglione annesso ad esercizio pubblico è commisurata alla superficie totale dell'area nella quale il concessionario è autorizzato a collocare gli elementi di arredo, accessori e attrezzature. La tariffa della raccolta rifiuti corrisponde a quella stabilita per l'attività.

2. Gli spazi di ristoro all'aperto annessi a laboratori artigianali, di cui all'articolo 3 punto 2, sono equiparati a dehors al fine della corresponsione di tasse e tariffe le cui modalità e termini del pagamento sono riportati nei vigenti Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

3. In caso di mancato o parziale versamento da parte di soggetti autorizzati all'occupazione, di tasse e tariffe non corrisposte, l'importo viene maggiorato degli interessi legali, nonché delle sanzioni amministrative previste dai rispettivi Regolamenti.

ARTICOLO 19 – SANZIONI E MISURE RIPRISTINATORIE

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, fatte salve l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal Regolamento di Polizia Urbana, dalla normativa urbanistico-edilizia e dal Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 80,00 Euro ad un massimo di 500,00 Euro.
2. Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico con dehors/padiglioni annessi agli esercizi di somministrazione, senza la prescritta concessione e/o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia e/o totalmente difforme rispetto al progetto approvato, è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi, mediante la rimozione dell'occupazione abusiva, entro 5 giorni dalla contestazione. Trovano altresì applicazione le sanzioni previste dall'articolo 20 del Codice della Strada approvato con D.Lgs. n. 285 del 20 aprile 1992 o dal Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.
3. Il Comando di Polizia Locale, organo accertatore, deve intimare sul verbale di contestazione la rimozione delle strutture da effettuarsi entro 15 (quindici) giorni, e trasmettere relativa segnalazione al Settore che ha rilasciato la concessione. Qualora il gestore dell'esercizio cui il dehor è annesso non provveda nei termini fissati al ripristino dello stato dei luoghi, le strutture saranno rimosse d'ufficio con spese a carico del titolare dell'attività commerciale cui la struttura è annessa. L'omessa rimozione nel tempo previsto sarà causa ostativa al rilascio di una nuova concessione per l'anno successivo.
4. Il materiale rimosso verrà conservato in locali od aree idonee, con addebito delle spese sostenute per la rimozione e la custodia. Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni. Scaduto tale termine si provvederà ad emettere provvedimento di confisca.
5. Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per smontaggio, trasporto o qualsiasi altra causa di forza maggiore. Delle relative operazioni si darà atto in apposito verbale di rimozione redatto da personale del Comando di Polizia Locale.
6. Qualora l'occupazione del suolo pubblico sia effettuata con strutture non funzionalmente connesse ad attività commerciali, saranno inoltre applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada.
7. Per le occupazioni con padiglioni che prevedono il rilascio di un titolo edilizio sono inoltre applicate le procedure e le sanzioni di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI ED ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

ARTICOLO 20 - NORME TRANSITORIE SPECIFICHE

1. Tutti i dehors ed i manufatti, comunque denominati, regolarmente autorizzati e realizzati secondo la previgente disciplina, che alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento non risultino coerenti con le prescrizioni ivi indicate, saranno autorizzati a permanere installati fino alla scadenza delle concessioni quinquennali già rilasciate, con il canone applicato secondo le tariffe annualmente determinate.
2. Le concessioni il cui procedimento di rilascio sia in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore del presente Regolamento rimangono soggette alle modalità del precedente Regolamento, fino alla data di scadenza del provvedimento concessorio in corso di rilascio.
3. Le concessioni di cui al precedente comma 1) in corso di validità alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento sono prorogate di 5 (cinque) anni a decorrere dalla rispettiva data di scadenza. Decorso tale periodo, il

titolare di pubblico esercizio di somministrazione dovrà adeguare la struttura installata a quanto previsto dal presente regolamento e suo Allegato Tecnico, previa richiesta di nuova concessione. In caso contrario il titolare di pubblico esercizio di somministrazione dovrà rimuovere la struttura non conformata entro 30 (trenta) giorni successivi alla predetta scadenza, presentando all'Ufficio competente relazione fotografica in duplice copia comprovante l'avvenuta rimozione.

4. Le nuove concessioni, comprese le autorizzazioni del relativo titolo abilitativo, qualora richiesto, sono rilasciate secondo la disciplina del presente Regolamento dalla data di entrata in vigore dello stesso.

5. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento al D.L.gs. 285/1992 e smi (Codice della strada), al vigente Regolamento comunale per l'applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, al Regolamento per la TARSU per la tariffa raccolta rifiuti solidi urbani ed al Regolamento di Polizia Urbana.

ARTICOLO 21 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'esecutività della deliberazione con la quale è stato approvato e l'adempimento della ripubblicazione all'Albo Pretorio, per quindici giorni. .

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento comunale de hors temporanei e pluriennali e sono abrogate e disapplicate tutte le norme regolamentari, contenute in altri atti, in contrasto o incompatibili con la disciplina dettata dal presente regolamento.

Regolamento approvato con delibera di C.C. n. 83 del 29/07/2021. Entrato in vigore il 05/09/2021 dopo ripubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg.



CITTÀ DI MONCALIERI

**ALLEGATO TECNICO AL
REGOLAMENTO DEHORS E PADIGLIONI**

Indicazioni tecnico-progettuali per l'allestimento di spazi e strutture all'aperto su suolo pubblico o privato ad uso pubblico , attrezzati per il consumo di alimenti e bevande annessi ai locali di pubblico esercizio di somministrazione

ESTENSORE : DIRIGENTE DEL SETTORE SVILUPPO E GESTIONE DEL TERRITORIO – Arch. Nicola PALLA

Collaboratori : Responsabile SIT – Dott. Gianluca GARGIULO

Responsabile SUAP – Arch. Alessandro FIORIO

INDICE

CAPITOLO 1 FINALITÀ - AMBITO DI APPLICAZIONE - PRECISAZIONI	pag. 3
CAPITOLO 2 DEHORS: INDICAZIONI PROGETTUALI	pag. 4
2.1 DELIMITAZIONE PERIMETRALE.....	pag. 4
2.2 PAVIMENTAZIONE E SUPERFICIE DI CALPESTIO	pag. 6
2.3 COPERTURE	pag. 7
2.4 ELEMENTI DI ARREDO, APPARECCHIATURE ILLUMINANTI E RISCALDANTI	pag. 9
2.5 DIMENSIONI E AREA DI OCCUPAZIONE	pag. 10
2.6 LIMITI DI COLLOCAZIONE	pag. 12
CAPITOLO 3 PADIGLIONI: INDICAZIONI PROGETTUALI.....	pag. 13
3.1 DELIMITAZIONE PERIMETRALE	pag. 14
3.2 PAVIMENTAZIONE E SUPERFICIE DI CALPESTIO	pag. 16
3.3 COPERTURE	pag. 16
3.4 ELEMENTI DI ARREDO, APPARECCHIATURE ILLUMINANTI E RISCALDANTI	pag. 18
3.5 DIMENSIONI E AREA DI OCCUPAZIONE	pag. 19
3.6 LIMITI DI COLLOCAZIONE	pag. 21
CAPITOLO 4 CRITERI DI PROGETTAZIONE DEHORS-PADIGLIONI	pag. 22
4.1 INSERIMENTO NEL CONTESTO E RISPETTO DELLE NORMATIVE	pag. 22
4.2 ACCESSIBILITÀ	pag. 23
4.3 INSERIMENTO SU SUOLO PUBBLICO E INTEGRAZIONE CON L'ESISTENTE	pag. 24
4.4 SUOLO E PAVIMENTAZIONI ESISTENTI	pag. 24
4.5 PERCORSI PEDONALI E CONTESTO VIABILE	pag. 26
4.6 AREE VERDI URBANE E PERIURBANE	pag. 30
4.7 APPARECCHIATURE E IMPIANTI	pag. 31
4.8 GESTIONE E MANUTENZIONE	pag. 33
CAPITOLO 5 - AMBITI URBANI	pag. 35
5.1 - CENTRI STORICI DI MONCALIERI E REVIGLIASCO E ZONE URBANE STORICO AMBIENTALI CLASSIFICATE IN AREA NORMATIVA "A" DAL P.R.G.C.	pag. 36
5.2 - PARCHI, GIARDINI, AREE VERDI, VIALI ALBERATI	pag. 38
5.3 - RIMANENTE TERRITORIO CITTADINO	pag. 39
CAPITOLO 6 - SCHEMI E SINTESI DEGLI ELEMENTI PROGETTUALI	pag. 40
ALLEGATO 1- Tipologia "DEHORS"	
ALLEGATO 2- "PADIGLIONI P2"	
ALLEGATO 3 - "DEHORS Piazza Vittorio Emanuele II"	

CAPITOLO 1 FINALITÀ - AMBITO DI APPLICAZIONE - PRECISAZIONI

Il presente documento, “Allegato Tecnico” del Regolamento Dehors del Comune di Moncalieri, fornisce le linee guida per la progettazione e l’allestimento degli spazi di consumo all’aperto di alimenti e bevande, connessi a pubblici esercizi di somministrazione, e le indicazioni generali su caratteristiche, tipologie, materiali, in relazione ai differenti contesti del territorio comunale.

Gli elementi che costituiscono dehors e padiglioni dovranno sempre essere caratterizzati da aspetti di leggerezza e trasparenza, al fine di figurare come oggetti di completamento dell’esistente, in un insieme armonico di componenti che costituiscono, delimitano ed arredano lo spazio per il ristoro all’aperto, utili a garantire la fruizione in sicurezza degli spazi, oltre che a contribuire al miglioramento della qualità urbana.

Tutte le proposte progettuali saranno oggetto di valutazione nell’ambito dell’istruttoria delle istanze da parte dei Servizi Competenti della Città e, qualora previsto, degli Enti sovraordinati.

Il presente allegato al Regolamento si intende applicabile su tutto il territorio comunale.

Le elaborazioni grafiche ivi contenute sono soggette ad aggiornamenti periodici, che i proponenti sono tenuti comunque a verificare.

Le eventuali modifiche del presente “Allegato Tecnico”, successive alla prima approvazione, seguiranno l’iter regolamentare della Città. La verifica puntuale della fattibilità tecnica è considerata onere del professionista incaricato dal committente che dovrà pertanto approfondire in autonomia le limitazioni definite da norme sovraordinate in materia di sicurezza anche in fase di montaggio e smontaggio dei manufatti, nel rispetto delle condizioni del Codice della Strada, dal Regolamento e dal presente documento, e asseverare la presenza o assenza di vincoli, anche in merito al luogo di collocazione del manufatto proposto.

Sono comunque fatti salvi il rispetto e l’applicazione di leggi, norme e regolamenti in materia di sicurezza e salute pubblica. Si evidenzia che, ai fini interpretativi dei contenuti del presente allegato, prevalgono, in ogni caso, le indicazioni testuali rispetto alle informazioni riportate nelle elaborazioni grafiche.

Questo Allegato Tecnico costituisce parte sostanziale ed integrante al Regolamento Dehors.

CAPITOLO 2 DEHORS: INDICAZIONI PROGETTUALI

Per **DEHORS** si intende lo spazio allestito per il consumo di alimenti e bevande all'aperto, annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione, o annesso ad un locale in cui la somministrazione coesiste con altra attività commerciale, mediante un insieme di elementi posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico, o privato gravato da servitù di uso pubblico.

I dehors vengono classificati, a seconda degli elementi che li compongono, in:

1. **TIPO D1** - spazio all'aperto allestito senza pedana e senza delimitazioni fisiche fisse, eventualmente limitato con soluzioni autoportanti e amovibili. Tale spazio potrà essere occupato da: sedie, tavoli, eventuali arredi di complemento (mobile di servizio, panche, lavagne, porta menù, cestini, fioriere o vasi ornamentali), eventuali coperture in tessuto (ombrelloni o tenda a falda tesa), eventuali apparecchi illuminanti e riscaldatori che non necessitino di allacciamento alla rete.
2. **TIPO D2** - spazio all'aperto allestito su pedana e perimetrato necessariamente da opportuna delimitazione fissa, consentito solo in presenza di discontinuità o dislivelli del suolo, o per ragioni di sicurezza dettate dal contesto viabile, o volte a garantire il superamento delle barriere architettoniche, costituito da: sedie, tavoli, eventuali arredi di complemento (mobile di servizio, lavagne, porta menù, bacheche, cestini), eventuali coperture in tessuto (ombrelloni o tenda a falda tesa), pedana, relativa ringhiera o pannelli trasparenti di altezza pari a m 1,10, fioriere purché integrate in modo armonico con la balaustra e incluse nell'occupazione della pedana, eventuali apparecchi illuminanti e riscaldatori che non necessitino di allacciamento alla rete .

2.1 DELIMITAZIONE PERIMETRALE

La delimitazione perimetrale può essere costituita, in funzione dell'area urbana e della tipologia di dehors (D1 o D2), dai seguenti elementi, così come rappresentati graficamente nella Tabella 1:





- A. **paletti e cordoni autoportanti**, previsti esclusivamente come delimitazione nella tipologia D1. L'altezza massima misurata dal piano di calpestio del dehors alla sommità del paletto non dovrà essere superiore a m 1,10 e l'interasse tra i paletti dovrà essere minimo m 1,00. I paletti dovranno essere in lega metallica smaltato verde scuro ed i cordoni dovranno essere in metallo smaltato o in corda intrecciata di colore chiaro naturale. Dovrà essere sempre lasciato libero l'intero lato del dehors posto su fronte esercizio;
- B. **soluzioni autoportanti e mobili (pannelli, fioriere, miste)**, previste esclusivamente come delimitazione nella tipologia D1: può esserne valutata l'installazione quando il piano di calpestio del dehors e quello dell'area circostante carrabile coincidono oppure quando il dehors si colloca a ridosso della sede viabile nella sola finalità di garantirne condizioni di sicurezza. I pannelli dovranno essere di materiale trasparente ed assicurare sempre la permeabilità alla vista; i pannelli dovranno essere posti con interasse di minimo m 1,00 tra i montanti di supporto e avere altezza pari a m 1,10 con supporti di altezza massima di m 0,15. I montanti di supporto dovranno essere in essere di lega metallica smaltati verde scuro. Avendo caratteristica di mobilità, dovranno essere semplicemente appoggiati a terra e garantire adeguate condizioni di sicurezza e stabilità mediante basamenti verificati al ribaltamento. L'utilizzo di fioriere come delimitazione è ammesso solo su fronte carreggiata; potranno avere altezza massima 0,50 m e l'altezza totale, compresa la specie vegetale messa

a dimora, potrà essere al massimo di m 1,10. Le fioriere dovranno essere in materiale metallico smaltato verde scuro di forma rettangolare. Dovrà essere sempre lasciato libero l'intero lato del dehors posto su fronte esercizio.

- C. **ringhiera o pannelli trasparenti fissi**, previsti esclusivamente come delimitazione nella tipologia D2: elementi verticali di delimitazione rigidi fissi, ancorati alla pedana, con interasse di minimo m 1,00 tra i montanti di supporto e altezza complessiva pari a m 1,10 misurata dal piano di calpestio del dehors al filo superiore della delimitazione stessa. I montanti di supporto e balaustre saranno di lega metallica smaltati verde scuro. Le ringhiere dovranno essere di lega metallica, smaltate di colore verde scuro ed "a croce di sant'Andrea" con retro-pannello cieco possibilmente in materiale metallico e smaltato grigio micaceo come da disegno di seguito riportato (**Tab. 1**). In alternativa alla soluzione con ringhiera, la delimitazione potrà essere in pannelli vetrati o in materiale trasparente al 100% e dovranno terminare in sommità con un profilo vivo, privo di cornici e finiture orizzontali. Nel caso in cui sia presente un dislivello superiore a cm 2,5 tra pedana e marciapiede, andrà garantita la sicurezza dei fruitori anche sul fronte esercizio, con accorgimenti progettuali funzionali a garantire l'assenza di delimitazione sul fronte esercizio stesso. In caso sia imprescindibile l'utilizzo di delimitazione costituita da ringhiera o pannelli trasparenti, la stessa dovrà garantire un'apertura minima, completamente libera, pari alla larghezza della rampa di accesso disabili ai sensi della normativa vigente (4.2.1). La pedana, se in legno, le specie scelte dovranno essere resistenti alla permanenza all'esterno e/o opportunamente trattate con materiali che ne garantiscano un'ottima resistenza agli agenti atmosferici e all'ambiente urbano. Ove non vi sia dislivello tra pedana e marciapiede, dovrà essere lasciato libero l'intero lato del dehors posto su fronte esercizio. Nel progetto dovranno sempre essere indicati la tipologia, le dimensioni, il materiale ed il colore della delimitazione. Sono ammessi zoccoli opachi o supporti di ancoraggio solo nei casi in cui questi vengano integrati opportunamente nei pannelli di delimitazione e comunque per un'altezza massima di m 0,15. Non è mai ammessa la compresenza sovrapposta della ringhiera a giorno e dei pannelli trasparenti. Non sono ammissibili decori verdi sospesi o ancorati alla delimitazione (vasi appesi o rampicanti o artificiali). Sulla delimitazione fronte strada ed in posizione laterale è prescritto l'obbligo di inserimento di almeno una vetrofania/scritte in cui siano indicati il logo del Comune ed il nome della borgata di appartenenza nei colori, dimensioni e caratteri grafici che saranno forniti dal Comune.
- D. **soluzioni integrate fisse (pannelli, fioriere, ringhiere)** previste esclusivamente come delimitazione nella tipologia D2: poste in correlazione alla presenza di pedana e ancorate alla stessa, sono costituite da elementi verticali di delimitazione rigidi fissi con altezza pari a m 1,10 e interasse tra i montanti di supporto di almeno m 1,00. I montanti di supporto e balaustre dovranno di materiale metallico smaltato verde scuro. Le ringhiere dovranno essere di lega metallica, smaltate di colore verde scuro ed "a croce di sant'Andrea" con retro-pannello cieco possibilmente in materiale metallico e smaltato grigio micaceo come da disegno di seguito riportato. In alternativa alla soluzione con ringhiera, la delimitazione potrà essere, i pannelli dovranno essere vetrati o in materiale trasparente al 100% e dovranno terminare in sommità con un profilo vivo, privo di cornici o finiture orizzontali. Le fioriere dovranno essere in materiale metallico smaltato verde scuro di forma rettangolare e potranno essere posizionate in modo discontinuo purché inserite in modo armonico con il contesto e solo se integrate con le altre tipologie di delimitazione che comunque dovranno garantire la sicurezza; potranno avere altezza massima 0,50 m; l'altezza totale, compresa la specie vegetale messa a dimora, potrà essere al massimo di m 1,10. Non sono ammissibili piante e decori verdi sospesi o ancorati alla delimitazione (vasi appesi e rampicanti). La pedana, se in legno, le specie scelte dovranno essere resistenti alla permanenza all'esterno e/o opportunamente trattate con materiali che ne garantiscano un'ottima resistenza agli agenti atmosferici e all'ambiente urbano. Sulla delimitazione fronte strada ed in posizione laterale è prescritto l'obbligo di inserimento di almeno una vetrofania/scritte in cui siano indicati il logo del Comune ed il nome

della borgata di appartenenza nei colori, dimensioni e caratteri grafici che saranno forniti dal Comune. Si rimanda allo schema grafico esemplificativo allegato al presente Documento (Allegato 1).

Tabella 1 – Tipi di delimitazione perimetrale

Delimitazione perimetrale		D1	D2
		2.1.A autoportanti	-
		2.1.B autoportanti	2.1.C
		-	2.1.C
		-	2.1.D

2.2 PAVIMENTAZIONE E SUPERFICIE DI CALPESTIO

Il dehors potrà essere collocato su:

A. pavimentazione esistente nella tipologia D1: su sedime asfaltato, lastricato in pietra, pavimentato, oppure semplicemente trattato in terra battuta, misto o meno a ghiaia, o con trattamenti superficiali particolari autorizzati dal Servizio competente, con esclusione delle aree trattate a verde; nei portici, nelle gallerie, nelle aree, vie, piazze e nei marciapiedi con pavimentazioni lapidee, il suolo deve essere lasciato in vista;

B. pavimentazione su pedana nella tipologia D2: ammissibile solo in presenza di discontinuità o dislivelli del suolo, o realizzata per ragioni di sicurezza o dettate dal contesto viabile o dalla necessità di garantire il superamento delle barriere architettoniche. Per la realizzazione del piano di calpestio (pedana) potranno essere utilizzati materiali di diversa natura, purché rispondenti alle

specifiche norme di sicurezza e di igiene per le pavimentazioni per uso esterno. La pedana, se in legno, le specie scelte dovranno essere resistenti alla permanenza all'esterno e/o opportunamente trattate con materiali che ne garantiscano un'ottima resistenza agli agenti atmosferici e all'ambiente urbano. Dovranno essere previste delle finiture a chiusura degli spazi vuoti perimetrali determinati dal dislivello tra il piano della pedana e il sedime stradale. Le eventuali rampe di accesso per il superamento delle barriere architettoniche dovranno rispettare la normativa vigente (4.2.1) ed essere collocate esclusivamente all'interno dell'area di occupazione suolo pubblico assegnata concessionata nonché entro il perimetro della pedana. Non è ammessa la collocazione di alcuna tipologia di stuoia, tappeto o simili sulla superficie di calpestio. Per i dehors di tipo D1 e D2 non è assentibile, a nessun titolo e per nessuna motivazione, la manomissione del suolo pubblico a mezzo di scavi, carotature, tassellature o comunque con elementi destinati a variare lo stato dei luoghi.

2.3 COPERTURE

Costituiscono gli elementi di maggiore impatto visivo e pertanto sono oggetto di particolare attenzione dal punto di vista tecnico e ambientale. Sono ammessi esclusivamente materiali in tessuto, non lucidi, in tinta unita e di colore chiaro naturale/ecrù/bianco/canapa.


Sono ritenute idonee alla collocazione nei diversi e specifici contesti cittadini le seguenti tipologie di coperture di seguito dettagliate, compatibili con dehors D1 e D2.

A. **Ombrelloni a sostegno centrale o laterale:** in sede di progetto dovrà essere valutata dal professionista la dimensione di ingombro degli ombrelloni, in modo che la stessa risulti coerente con il contesto in cui il dehors si inserisce. Il palo di sostegno centrale o laterale dovrà essere in metallo, in alluminio o in legno di colore scuro e dovrà essere sempre contenuto entro l'area di occupazione di suolo pubblico concessa.

1. L'altezza dal filo più basso della copertura degli ombrelloni al piano di calpestio del dehors non dovrà essere inferiore m 2,20. Gli ombrelloni dovranno collocarsi entro l'area di occupazione di suolo pubblico concessa e pertanto non sporgere dalla suddetta area solo nei casi definiti al punto 4.5.3 .
2. Gli ombrelloni dovranno avere forma quadrangolare di dimensioni massime m 4x4, preferibilmente quadrati, con eventuale mantovana di altezza sempre proporzionata alle dimensioni dell'ombrellone stesso. La mantovana non dovrà essere elemento aggiuntivo della copertura degli ombrelloni, ma dovrà esserne parte integrante; in nessun caso è consentito l'inserimento di teli verticali, abbassabili, raccogliabili lateralmente o schermi di protezione laterali di qualunque tipo. Potranno essere valutate soluzioni con forme diverse (mai rotonda) o misure maggiori in relazione a particolari contesti architettonici e ambientali oggetto di specifico parere vincolante, da parte del Servizio competente al rilascio dell'autorizzazione. Soluzioni diverse fornite nell'ambito di specifici progetti Integrati d'Ambito (es. Distretto Urbano del Commercio, Piani di Qualificazione Urbana, etc) costituiscono eccezione alle indicazioni di cui sopra. Per soluzioni che prevedono più ombrelloni all'interno dello stesso dehors, questi dovranno avere stessi materiali, dimensioni e/o forma e cromie. La distanza tra ombrelloni, eventualmente affiancati, non potrà essere inferiore a cm 20 e dovrà essere tale da mantenere distinti i singoli elementi e distinguibile la forma prescelta della copertura.

3. Nelle aree verdi sono ammissibili ombrelloni di forma variabile (mai rotonda), non necessariamente quadrangolari. Sono valutabili eventuali tipologie appositamente progettate di coperture innovative per forma e materiali.
4. Sui teli e sull'eventuale mantovana degli ombrelloni non sono ammesse scritte pubblicitarie, né di sponsor; sono ammissibili esclusivamente su un unico lato della mantovana loghi o indicazioni del locale di somministrazione cui il dehors è annesso.
5. Gli ombrelloni proposti dovranno essere di tipo autoportante, privi di ancoraggi che comportino la manomissione del suolo pubblico ed essere opportunamente zavorrati al fine di impedirne oscillazioni eccessive in caso di vento o maltempo. La responsabilità relativa alla loro installazione, manutenzione, ricovero e custodia è in capo al solo concessionario dell'attività.

B. Falda tesa di tipologia retraibile con aggancio alla muratura, senza punti di appoggio al suolo (tenda a pantalera). La linea di aggancio deve essere prevista al di sopra delle aperture presenti sulla facciata dell'edificio e, qualora esistano, al di sopra delle cornici; è necessario garantire il corretto inserimento rispetto alla partitura della facciata, alla simmetria delle aperture ed alla presenza di eventuali elementi architettonici (cornici, rilievi o devanture storiche) caratterizzanti l'edificio. L'inclinazione delle falde dovrà risultare tale da inserirsi correttamente nel contesto. L'altezza dal filo più basso della copertura al piano di calpestio del dehors dovrà essere di almeno a m 2,20, anche tenendo conto della presenza dell'eventuale mantovana che potrà essere posta solo sul fronte parallelo alla facciata; non sono ammissibili teli o mantovane laterali. Sulla falda tesa e sull'eventuale mantovana non sono ammesse scritte pubblicitarie, né di sponsor; sono ammissibili esclusivamente sulla mantovana loghi o indicazioni del locale di somministrazione cui il dehors è annesso. Si intende area soggetta a concessione di suolo pubblico quella occupata dall'insieme degli elementi del dehors, risultano pertanto escluse dal conteggio le eventuali aree coperte dalla falda tesa riservate esclusivamente ai percorsi pedonali.



La falda tesa non potrà essere posizionata sulla facciata di edifici sottoposti a tutela ai sensi degli artt.10- 12 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. e di edifici che ricadono in area normativa Ar del vigente Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.).

Non potrà altresì essere ammessa contestualmente alla presenza su facciata di eventuali tende, coperture o pensiline già autorizzate a fini pubblicitari e/o edilizi. I colori delle coperture (ombrelloni

e tende a falda tesa) dovranno essere di cromia chiaro naturale/ecrù/bianco/canapa. Dovranno essere di materiale tessile o telato, mai lucido o riflettente. È sempre necessario fornire un campione del materiale proposto.

Le coperture utilizzate dovranno essere dotate di certificazioni di legge e di relative schede tecniche che indichino le condizioni di corretto utilizzo, anche in caso di eventi atmosferici. Qualunque modifica delle caratteristiche dei prodotti certificati dovrà essere accompagnata da specifica relazione di verifica/calcolo da parte di professionista abilitato.

Le coperture (ombrelloni e pantalere) dovranno essere chiuse negli orari di chiusura dell'esercizio.


2.4 ELEMENTI DI ARREDO, APPARECCHIATURE ILLUMINANTI E RISCALDANTI

Sono costituiti da tavoli, sedie, poltroncine, panche, cestini per la raccolta rifiuti, porta-menù o lavagne a cavalletto, mobile di servizio, eventuali fioriere ornamentali. Devono essere scelti con cura in modo da risultare gradevoli, coordinati tra loro e con lo specifico contesto in cui si inseriscono; caratterizzati da disegno di buon livello estetico, da materiali di alto livello qualitativo, con attenzione ai parametri ergonomici e correttamente rappresentati nel progetto. Non sono ammessi elementi di tipo seriale o con indicazioni di marchi, sponsor o iscrizioni.


1. Elementi di arredo ed attrezzature per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande dovranno essere collocati nel rispetto dei limiti posti dalla vigente normativa igienico-sanitaria e ove previsto dalla normativa in materia di sicurezza antincendio. Tali elementi dovranno essere posizionati all'interno dell'occupazione di suolo pubblico autorizzata e dovranno essere rimossi secondo le indicazioni previste nel Regolamento.
2. I mobili di servizio non potranno avere altezza superiore a m 1,10 e dovranno essere limitati a una sola unità per dehors. Le eventuali panche presenti potranno avere lunghezza massima di m 2,00 al fine di essere facilmente rimosse in fase di chiusura dell'esercizio.
3. Le fioriere potranno essere ammesse nella tipologia D1 come elementi singoli, quali vasi o contenitori di arredo e con caratteristiche descritte al precedente 2.1 e comunque incluse nell'area di occupazione di suolo pubblico. Nelle tipologie D1 e D2, le fioriere oltre che come elementi di arredo potranno essere utilizzate ad integrazione della delimitazione perimetrale (2.1 B,C e D). Le dimensioni, le distanze tra gli elementi, le tipologie di materiale e di specie vegetale dovranno essere indicate precisamente in progetto e dovrà essere fornita fotografia o immagine di catalogo dell'elemento. Sulle fioriere non sono ammesse scritte pubblicitarie di alcun genere. Le fioriere devono essere sempre tenute in ordine, pulite ed in perfetta funzionalità: dovranno essere adeguatamente piantumate con la messa a dimora di specie erbacee perenni e/o fioriture stagionali da rinnovarsi in base alla stagione; si consiglia l'utilizzo di specie vegetali arbustive o erbacee di comprovata resistenza in ambiente urbano come: Ligustro, Laurus cerasus/Nobilis, Photinia sp., Carpinus sp., Corylus sp., Prunus sp., Rosmarinus sp., Lavandula sp., o altre che saranno valutate dal Servizio competente in materia di verde pubblico; gli elementi vegetali dovranno essere mantenuti in perfette condizioni; quelli deteriorati dovranno essere prontamente sostituiti.
4. Le apparecchiature illuminanti o riscaldanti dovranno essere di qualità e disegno coordinato con gli arredi proposti e di tipologie che non necessitino di allacciamento alle reti di alimentazione. Le specifiche tecniche sono dettagliate nel paragrafo 4.7.

2.5 DIMENSIONI E AREA DI OCCUPAZIONE

- A) Fatte salve eventuali restrizioni in relazione ad aree o condizioni specifiche di utilizzo del suolo, per ogni esercizio pubblico sarà consentita l'installazione di uno o più dehors (D1 e D2).
- B) La superficie massima di occupazione del dehors (D1 e D2) è determinata dall'applicazione dei limiti geometrici e dalle caratteristiche del contesto, dettagliati nei paragrafi successivi. In caso di chioschi posti in aree verdi, valgono le prescrizioni di cui al punto 2.6.4.




- C) In caso di collocazione su sedime carrabile destinato alla sosta, il dehors (D1 e D2) non potrà estendersi oltre il fronte esercizio del locale a cui si riferisce. Negli spazi pedonalizzati o in aree pedonali (vedi 4.5.4), è consentita un'occupazione di spazi limitrofi ulteriori, entro il limite del **50%**, rispetto a quelli posti sulla proiezione frontale, previo assenso scritto (nulla osta) della Proprietà dell'edificio adiacente (Condominio), della Proprietà dell'unità immobiliare adiacente (a destinazione d'uso commerciale, residenziale, artigianale, ecc.) e dell'eventuale esercente o conduttore di tale unità. Nel caso in cui venga richiesta una maggiore superficie di occupazione rispetto alla proiezione dell'esercizio, l'estensione lineare massima non potrà comunque superare i m 15,00.



D) Per la definizione della profondità dei dehors occorre fare riferimento a quanto indicato al paragrafo 4.5 .

E) Per i pubblici esercizi con affaccio angolare, pur essendo possibile la collocazione di dehors su entrambi i fronti, nel caso sia preferibile collocare il dehors (D1 e D2) solo lungo l'asse sul quale affaccia il lato minore, potrà essere utilizzata come misura di riferimento la dimensione del lato con maggiore estensione. In ogni caso, ferme restando le limitazioni di cui ai precedenti punti, tale dimensione per ciascun fronte non potrà superare m 15,00 e dovranno essere richiesti i nulla osta dei proprietari e degli esercenti confinanti. La collocazione dei dehors (D1 e D2) su entrambi i fronti è consentita in subordine ed a condizione che essi non siano collocati in modo da unirsi.



F) Per i pubblici esercizi organizzati su più livelli, si stabilisce che, al fine del calcolo della dimensione massima del dehors (D1 e D2), si possa tener conto della larghezza del livello con maggiore estensione, senza possibilità di ampliamento ulteriore ai sensi del 2.5 .C. Nel caso in cui tale livello non corrisponda a quello del piano terreno, eventuali prospicenze su altre unità immobiliari e attività commerciali, dovranno essere autorizzate, con assenso scritto (nulla osta), da parte dei relativi proprietari, conduttori o esercenti, se presenti.

G) Nel caso di compresenza di padiglione e dehors si applicano le condizioni di cui al punto 3.5 6.



2.6 LIMITI DI COLLOCAZIONE

- 2.6.1 In aree specifiche su cui sono previsti usi alternati dello stesso suolo pubblico per limitati periodi della giornata ovvero in periodi diversi dell'anno (mercati rionali, spazi eventi sportivi e manifestazioni, ecc...) potranno essere collocati solo dehors di tipologia D1 e solo al di fuori dell'orario di presenza delle attività suddette o di attività di pulizia dell'area stessa. Dovranno essere previsti arredi e strutture idonei a garantire un celere montaggio/smontaggio. Nel progetto dovranno essere fornite indicazioni circa l'orario di occupazione dell'area mediante dehors. Sono fatte salve le ulteriori limitazioni, prescrizioni e autorizzazioni da parte dei Servizi competenti.
- 2.6.2 Non è ammesso l'inserimento di dehors esterni all'area porticata fatto eccezione per Piazza Vittorio Emanuele II. Nelle aree verdi sono ammissibili solo dehors di tipologia D1.
- 2.6.3 Per i chioschi di somministrazione alimenti e bevande è ammessa la collocazione di soli dehors (D1 o D2). Sono esclusi padiglioni (P1 e P2) connessi a chioschi di somministrazione. La collocazione e la dimensione dei dehors dovranno essere progettate in modo da salvaguardare le alberature e le specie vegetali presenti e saranno oggetto di specifica valutazione con i servizi competenti.
- 2.6.4 Negli ampi spazi pubblici o di uso pubblico quali larghi, piazze, parchi e giardini, in cui risulti complessa la valutazione e l'applicazione dei vincoli geometrici di cui ai paragrafi 2.5 e 4.5 , potranno essere valutati limiti differenti per l'occupazione di dehors D1 e D2, a fronte di motivata richiesta alla Città e correlate esigenze della stessa sul territorio; l'occupazione sarà valutata dai Uffici competenti in sede di presentazione del progetto in riferimento all'ambiente, alla tipologia proposta, alle funzioni sociali di aggregazione e presidio del territorio. Nel caso di aree verdi, il parere del Servizio competente in materia di verde pubblico risulterà vincolante per quanto riguarda l'indicazione delle dimensioni e della modalità di collocazione del dehors.
- 2.6.5 Non è ammissibile, salvo dove espressamente previsto dal presente Documento Tecnico, l'installazione di dehors di tipologia D2 laddove sia presente una pavimentazione lapidea di pregio o laddove l'inserimento di pedane/pavimentazioni comprometta la percezione unitaria del contesto.

CAPITOLO 3 PADIGLIONI: INDICAZIONI PROGETTUALI

Per **PADIGLIONE** attrezzato per il consumo di alimenti e bevande si intende quell'insieme di elementi che costituiscono un manufatto con struttura a telaio discontinua, definito da una copertura, una pavimentazione e da pareti in pannellature, fisse o rimovibili, risultato di una progettazione unitaria; tale manufatto, annesso ad un pubblico esercizio, ne costituisce superficie aggiuntiva; in esso è ammessa unicamente la somministrazione ed il consumo di alimenti e bevande.

Il padiglione è costituito dai seguenti elementi: delimitazione verticale, parziale o estesa all'intero perimetro della struttura, tale da creare un ambiente chiudibile totalmente o parzialmente in funzione delle diverse scelte progettuali o delle stagionalità, con pavimentazioni permeabili o impermeabili funzionali al posizionamento/ancoraggio della struttura verticale e come soluzione alle discontinuità del suolo, copertura in materiale rigido o tessuto o eventuali ombrelloni, arredi e attrezzature, installati nel rispetto della vigente normativa tecnica ed igienico-sanitaria.

Il progetto del padiglione dovrà indicare la superficie complessiva e l'area netta interna destinata alla somministrazione, nonché prevedere le diverse configurazioni eventualmente presenti nei diversi periodi dell'anno: struttura completamente chiusa, configurazioni semichiusa, in funzione delle diverse stagionalità o utilizzi, in correlazione al dettaglio delle eventuali aperture sia in altezza che lungo il perimetro e alle diverse scelte progettuali. Le varie configurazioni del manufatto nel corso delle stagionalità non determineranno comunque modifica di tipologia dello spazio attrezzato per il consumo di alimenti e bevande; pertanto le eventuali modifiche non previste nel progetto autorizzato dovranno essere sempre oggetto di rilascio del relativo titolo abilitativo.

I padiglioni devono essere caratterizzati da leggerezza e trasparenza, con montanti e profili in alluminio, ferro, metallo, ghisa o comunque di materiale metallico che ne permetta il posizionamento su terreno e ne garantisca dettagli di eleganza oltre che di stabilità. La struttura dovrà essere autoportante e indipendente e dovrà essere corredata delle certificazioni relative agli aspetti statici. La suddetta struttura (montanti, traverse e profili) dovrà essere di cromia verde scuro. I colori delle coperture dovranno essere di cromia chiaro naturale/ecrù/bianco/canapa. La delimitazione laterale sarà costituita da :

- un parte cieca di altezza non superiore a m. 1,10 realizzata con pannelli modulari ciechi, rigidi e fissi e/o ringhiere "a croce di sant'Andrea" anteposte a pannelli ciechi, con interasse tra i montanti di supporto costante e di materiale metallico. Le suddette strutture (montanti, traverse, elementi verticali, pannelli ciechi, ringhiere, corrimano, etc) saranno di cromia verde scuro fatto eccezione per i pannelli ciechi che saranno in grigio micaceo. Le eventuali fioriere dovranno essere in materiale metallico smaltato verde scuro di forma rettangolare;
- da una parte costituita da pannelli modulari di materiale trasparente al 100% "frame less" (vetro o altro) e di altezza variabile a seconda se il padiglione è chiudibile interamente o parzialmente. In alternativa alla soluzione con parte cieca, è consentita la soluzione con pannelli modulari di materiale trasparente al 100% "frame less" (vetro o altro) a tutt'altezza o ad altezza tale da lasciare una fascia aperta.

Le forme, i materiali impiegati e le eventuali decorazioni dovranno essere progettate nel rispetto stilistico degli schemi grafici esemplificativi allegati al presente Documento, utilizzando materiali di alta qualità e per uso esterno (non sono ammesse strutture in legno).

Sulla delimitazione fronte strada ed in posizione laterale è prescritto l'obbligo di inserimento di almeno una vetrofania/scritte in cui siano indicati il logo del Comune ed il nome della borgata di appartenenza nei colori, dimensioni e caratteri grafici che saranno forniti dal Comune.

I padiglioni non sono ammessi nel Centro Storico di Moncalieri e di Revigliasco e negli ambiti cittadini che ricadono in aree normative di tipo "A" del vigente Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.).

I padiglioni vengono classificati, a seconda degli elementi che li compongono, in:

1. **TIPO P1** – manufatto con struttura a telaio chiudibile parzialmente costituito da delimitazione e copertura in tessuto o ombrelloni e pavimentazione e/o pedana accessibile. La delimitazione laterale, costituita da moduli di altezza di m 1,10 e/o di m 1,60, dovrà lasciare liberi sia il lato posto sul fronte esercizio per almeno 2/3 della sua lunghezza, sia una fascia di altezza di almeno 60 cm compresa tra il profilo superiore dei pannelli di delimitazione e il limite inferiore della copertura. Il manufatto potrà contenere internamente: sedie, tavoli, eventuali arredi di complemento (mobile di servizio, panche, lavagne, porta menù, cestini, fioriere o vasi ornamentali), eventuali apparecchi illuminanti, impianti o riscaldatori provvisti di idonea certificazione ed eventualmente connessi alle reti di alimentazione autorizzate.
2. **TIPO P2** - manufatto con struttura a telaio chiudibile totalmente costituito da delimitazione laterale, copertura in materiale rigido o tessuto e pavimentazione e/o pedana accessibile. La delimitazione verticale, parziale o estesa all'intero perimetro della struttura in funzione delle stagionalità, è tale da creare un ambiente ed un volume chiuso. Il manufatto potrà contenere internamente: sedie, tavoli, eventuali arredi di complemento (mobile di servizio, panche, lavagne, porta menù, cestini, fioriere o vasi ornamentali), eventuali apparecchi illuminanti, impianti o riscaldatori provvisti di idonea certificazione ed eventualmente connessi alle reti di alimentazione autorizzate. Si rimanda allo schema grafico esemplificativo allegato al presente Documento (Allegato 2) .

3.1 DELIMITAZIONE PERIMETRALE

- a. La delimitazione perimetrale dovrà rispondere a criteri di leggerezza e trasparenza, al fine di rendere il manufatto correttamente integrato con il contesto, garantendo la visibilità dell'ambiente e delle facciate circostanti. Nel caso di padiglione P1 il lato posto sul fronte esercizio dovrà essere aperto per almeno 2/3 della lunghezza del lato medesimo, sempre garantendo l'accessibilità al manufatto con eventuale rampa; la delimitazione sarà costituita da pannelli o ringhiera esclusivamente di altezza di m 1,10 e/o m 1,60, lasciando libera la fascia di almeno 60 cm, compresa tra il profilo superiore dei pannelli di delimitazione e il limite inferiore della copertura. Nel caso di padiglione P2 la delimitazione laterale potrà essere parziale o estesa all'intero perimetro sempre garantendo l'accessibilità al manufatto, con altezza variabile in funzione delle scelte progettuali.
- b. Ferme restando le altezze del padiglione definite per le tipologie P1 e P2 al Capitolo 3 e al successivo paragrafo 3.5.5, le pareti laterali potranno avere altezze tali da permettere, su tutti i lati o solo su alcuni di essi, lo smontaggio di parti di pannelli di delimitazione che dovranno essere composti da moduli di almeno m 1,00 di larghezza (misurata come passo tra le mezzerie dei montanti). Sempre per garantire trasparenza verso l'intorno, i montanti verticali dovranno pertanto avere larghezza complessiva dei telai delle vetrate, non superiore a cm 15,00.
- c. Nei pannelli di delimitazione è permessa la presenza di una zoccolatura opaca di altezza massima 0,50 m, con funzione di contenimento o mascheramento degli arredi interni e degli eventuali impianti, o semplicemente di basamento per i soprastanti infissi della delimitazione.

- d. Le pareti perimetrali dovranno essere in vetro o altro materiale opportunamente trattato, rispondente alle caratteristiche di sicurezza per la pubblica incolumità nel caso di rottura e conformi alle normative tecniche di riferimento; dovranno essere trasparenti, non riflettenti, privi di acidature o zigrinature che ne impediscano la permeabilità alla vista, privi di scuri, tende, o sistemi di ombreggiamento interni o esterni al telaio dell'infisso. Nel progetto devono essere indicati il materiale e le dimensioni dei pannelli, la tipologia ed il colore dei sostegni.
- e. Nel caso di pareti vetrate scorrevoli totalmente, o smontabili totalmente, deve essere garantita la protezione verso la carreggiata per l'altezza di m 1,10. È necessario prevedere in progetto, in luogo del pannello aperto o rimosso, l'inserimento di elementi di protezione (pannelli vetrati, ringhiere a giorno, cavetti in acciaio tesati o simili) posizionati in modo tale da costituire elemento di sicurezza.
- f. Non sono ammesse insegne pubblicitarie di alcun tipo sul manufatto; non sono mai ammesse insegne luminose; la soluzione progettuale, rilevabile nelle tavole grafiche, dovrà comunque essere esaminata e autorizzata dai Servizi competenti.
- g. Le pareti vetrate potranno essere a tutta altezza o ad altezza variabile su tutti i lati o solo su alcuni di essi, secondo le dimensioni individuate per le tipologie P1 e P2. Il numero e la dimensione delle aperture dovrà garantire il rispetto del corretto coefficiente di aerazione stabilito dalla normativa igienico-sanitaria e dai regolamenti edilizi. In assenza di superfici apribili i requisiti igienico sanitari dovranno essere garantiti con l'introduzione di ventilazione meccanica e di opportuni apparati impiantistici, secondo i requisiti previsti dalle norme tecniche e igienico sanitarie.
- h. Tutti gli elementi di arredo urbano collocati dalla Città, quali panchine, fioriere, cestini, paracarri, ecc., non possono essere compresi nell'area destinata al padiglione. Essendo questi elementi funzionali collocati a comune servizio della cittadinanza è necessario lasciare sempre un'opportuna area di rispetto di dimensioni adeguate, valutabile in funzione dello specifico contesto, che ne consenta l'utilizzo e la manutenzione. Nel caso per posizionare il padiglione, si renda necessario lo spostamento di elementi di arredo urbano della Città o di elementi posizionati da terzi in accordo con la Città, sarà cura del proponente richiedere preventiva autorizzazione al servizio competente, per la valutazione degli aspetti progettuali e dei costi di compensazione.
- i. Nel caso in cui il padiglione sia appoggiato su una pedana rialzata, la delimitazione deve essere prevista in modo tale da nascondere la vista laterale eliminando vuoti o discontinuità tra pavimentazione del suolo e piano di calpestio della pedana stessa, anche mediante il posizionamento di carter di finitura.
- j. Vasi, fioriere o contenitori dovranno essere in materiali metallici di qualità, di cromia verde scuro, opportunamente trattato per resistere in ambiente urbano ed alle intemperie; dovranno essere opportunamente integrati nel perimetro della struttura e non posizionati come elementi singoli e/o affiancati, integrati con gli elementi di protezione a caduta; dovranno essere predefiniti a livello progettuale e tali da garantire comunque maggior trasparenza possibile. Strutture di delimitazione miste, ad esempio ringhiera+fioriera, ringhiera+pannello trasparente, verranno valutate in relazione al contesto e alla qualità del progetto e dovranno comunque rispettare le altezze previste. L'altezza totale delle delimitazioni miste comprensive delle specie vegetali a dimora (vaso e pianta) dovrà avere altezza di m 1,10 con altezza massima del vaso di m 0,50. Per ogni tipo di contenitore devono essere precisati: la tipologia, le dimensioni, i materiali e i colori, l'indicazione dell'altezza desiderata per gli elementi vegetali da porre a dimora. Si consiglia l'utilizzo di specie vegetali arbustive o erbacee di comprovata resistenza in ambiente urbano come: Ligustro, Laurus cerasus/Nobilis, Photinia sp., Carpinus sp., Corylus sp., Prunus sp., Rosmarinus sp., Lavandula sp., o altre che saranno valutate dal Servizio competente in materia di verde pubblico. Le delimitazioni comprendenti fioriere

devono essere sempre tenute in ordine, pulite ed in perfetta efficienza: dovranno essere piantumate e le specie vegetali dovranno essere mantenute in perfette condizioni di vitalità; gli esemplari deteriorati dovranno essere prontamente sostituiti. Sulle fiorerie non sono ammesse scritte pubblicitarie di alcun genere. Non sono ammissibili decori verdi sospesi o ancorati alla delimitazione (vasi appesi o rampicanti o artificiali);

- k. Sulla delimitazione fronte strada ed in posizione laterale è prescritto l'obbligo di inserimento di almeno una vetrofania/scritte in cui siano indicati il logo del Comune ed il nome della borgata di appartenenza nei colori, dimensioni e caratteri grafici che saranno forniti dal Comune.

3.2 PAVIMENTAZIONE E SUPERFICIE DI CALPESTIO


Le opere di pavimentazione finalizzate al posizionamento del padiglione sono necessarie per la risoluzione di eventuali discontinuità del suolo. Le pedane possono essere rivestite con materiali di diversa tipologia e finitura e dovranno rispondere ai requisiti di igiene e sicurezza. Per le pedane rialzate devono essere studiati accorgimenti atti a permetterne la completa accessibilità, in osservanza della normativa sul superamento delle barriere architettoniche, secondo quanto dettagliato al punto 4.2.1. Dovranno essere previste delle finiture a chiusura degli spazi vuoti perimetrali determinati dal dislivello tra il piano della pedana e il piano del sedime stradale. I collegamenti elettrici e quelli delle altre reti nei padiglioni P1 e P2 dovranno essere realizzati di norma attraverso canalizzazioni interrate, previo ottenimento di opportuna autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico da richiedersi a cura del Concessionario al Servizio competente della Città e con le modalità di cui al Regolamento vigente della Città in materia di suolo e manomissioni. Dovrà essere redatto apposito progetto degli impianti elettrici, da parte di professionista abilitato, in conformità ai disposti normativi e regolamentari vigenti, dal quale risulti la potenza elettrica ammissibile, completo delle schede tecniche degli utilizzatori e dei materiali da utilizzarsi per la realizzazione dello stesso. Non è ammessa la realizzazione di impianti elettrici alimentati da rete nel caso di padiglioni di tipologia P1 con copertura realizzata con ombrelloni.

3.3 COPERTURE

- a) Le soluzioni utilizzate per le coperture e la protezione degli spazi adibiti a padiglione dovranno garantire uniformità e armonizzazione con il contesto ambientale in cui si inseriscono e potranno avere diverse tipologie piana, a falda (unica o multipla), a pergola, o di diversa foggia che saranno comunque valutate dal Servizio competente al rilascio dell'autorizzazione e, ove previsto dagli Enti sovraordinati. Per la sola tipologia P1 sono ammesse coperture con ombrelloni. Si fa rimando alla compatibilità con la forma delle coperture (Tabella 3).
- b) È consentito l'utilizzo di teli di copertura, per i padiglioni P1 e P2, in materiale tessile o telato, mai lucido o riflettente e di cromia chiaro naturale/ecrù/bianco/canapa ed in tinta unita, che ne garantiscano un corretto inserimento nel contesto, in sintonia con l'assetto cromatico degli edifici adiacenti; i teli dovranno essere opportunamente tesati e mantenuti, al fine di evitare cedimenti nel tempo, anche di tipo puntuale. I colori delle coperture dovranno essere definiti in

fase progettuale e proposti mediante presentazione di un campione del colore e del materiale prescelto.

- c) Le coperture rigide, in materiale diverso da tessuto, sono consentite esclusivamente per i padiglioni P2 e devono essere di tipo leggero; non sono ammessi materiali lapidei o cementizi o riflettenti. Sono ammessi manti in lamiera opportunamente coibentata, PVC teso, vetro strutturale, coperture motorizzate in apertura e chiusura. I colori delle coperture dovranno essere a tinta unita mai lucida o riflettente di cromia chiaro naturale, marrone, verde scuro.
- d) La distanza radiale della perimetrazione, orizzontale e verticale, del padiglione P1 e P2 dal bordo inferiore di eventuali balconi o sporgenze fisse degli edifici contigui o prospicienti dovrà essere sempre di almeno m 2. Tale distanza deve essere garantita anche nel caso in cui la copertura dei padiglioni P1 sia costituita da ombrelloni.
- e) Nel caso di padiglioni P2 e di padiglioni P1 con copertura diversa da ombrelloni, dovrà essere garantito il convogliamento a terra delle acque meteoriche della copertura, preferibilmente con pluviali integrati nei montanti verticali della struttura. I punti di dilavamento a terra, preferibilmente posizionati lato carreggiata (non su marciapiede), dovranno essere indicati negli elaborati progettuali e collocati in modo da garantire il deflusso delle acque in direzione delle griglie stradali presenti, che dovranno essere indicate in progetto. Nel caso in cui non si possa garantire il regolare deflusso delle acque verso una caditoia o questo possa determinare pregiudizio per la regolare circolazione pedonale o viabile, rendendo scivoloso il suolo, occorrerà procedere all'allacciamento del pluviale alla rete di fognatura bianca presenti nella zona previo l'ottenimento di specifica autorizzazione.



- f) I padiglioni dovranno essere dimensionati, sulla base di idonea relazione di calcolo, per sopportare i carichi (proprio ed accidentale) oltre alla spinta determinata da eventi atmosferici

(vento, neve, ecc...). In relazione al tipo di copertura, il richiedente, nell'istanza di installazione, dovrà allegare specifica totale assunzione di responsabilità supportata da idonea relazione a firma di tecnico abilitato all'esercizio della professione, dalla quale risulti esplicita esclusione di qualunque responsabilità della Città .


3.4 ELEMENTI DI ARREDO, APPARECCHIATURE ILLUMINANTI E RISCALDANTI

- 3.4.1 Sono costituiti da tavoli, sedie, poltroncine, panche, cestini per la raccolta rifiuti, porta-menù o lavagne a cavalletto, mobili di servizio di altezza massima m 1,10. Devono essere scelti con cura in modo da risultare gradevoli, coordinati tra loro e con lo specifico contesto in cui si inseriscono; caratterizzati da disegno di buon livello estetico, da materiali di alto livello qualitativo, inseriti sulla base di valutazioni ergonomiche all'interno del manufatto e correttamente rappresentati nel progetto. Non sono ammessi elementi di tipo seriale o con indicazioni di marchi, sponsor o iscrizioni.
- 3.4.2 Elementi di arredo e attrezzature per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande dovranno essere collocati nel rispetto dei limiti posti dalla vigente normativa igienico-sanitaria. Tali elementi dovranno essere posizionati all'interno della volumetria del padiglione in modo da garantire la permeabilità alla visibilità, funzionale, in particolare alla sicurezza stradale. Non sono ammissibili frigoriferi, congelatori, elettrodomestici.
- 3.4.3 Le apparecchiature illuminanti o riscaldanti dovranno essere di qualità e disegno coordinato con gli arredi proposti ed essere integrate all'interno del volume complessivo del manufatto, secondo le specifiche dettagliate nel paragrafo 4.7 . L'indicazione della collocazione dei corpi impianto dovrà essere dettagliata negli elaborati grafici di progetto o nell'ambito della richiesta di successive modifiche. Le apparecchiature e l'installazione delle stesse dovranno essere certificate secondo le specifiche normative vigenti in materia.
- 3.4.4 Non è ammessa la realizzazione di impianti elettrici alimentati da rete nel caso di padiglioni di tipologia P1 con copertura realizzata con ombrelloni.

3.5 DIMENSIONI E AREA DI OCCUPAZIONE


3.5.1 Fatte salve le limitazioni di cui ai successivi punti 3.5.2 e 3.5.3, per ogni esercizio pubblico sarà consentita l'installazione di un solo padiglione (P1 oppure P2). Solo nel caso di esercizi posti in posizione angolare, è consentita la realizzazione di più padiglioni in corrispondenza dei singoli fronti esterni; la somma delle superfici dovrà rispettare i limiti di cui al punto 3.5.2 e complessivamente essere di massimo mq **60** e le caratteristiche progettuali dovranno risultare omogenee.

3.5.2 La massima superficie lorda occupata in pianta dal padiglione (P1 o P2) è stabilita in 2 volte la superficie destinata alla somministrazione del locale cui è annesso il padiglione stesso, comunque entro il limite massimo di mq **60**. In particolari aree della Città (addensamenti commerciali particolarmente densi, ecc.), per motivi di sicurezza pubblica, la superficie consentita per il padiglione potrà essere limitata, al massimo pari alla superficie di somministrazione dell'attività in sede fissa; in tali casi potranno essere definite soluzioni funzionali a garantire il passaggio tra i diversi padiglioni posti affiancati.






3.5.3 La lunghezza massima del padiglione non deve essere superiore alla lunghezza del fronte dell'esercizio commerciale di riferimento, individuata dagli assi dei muri di proprietà, e comunque contenuta entro il limite di m **12,00**.

3.5.4 Per i pubblici esercizi organizzati su più livelli, l'estensione massima del padiglione sul fronte esercizio non potrà mai essere superiore ai limiti della proprietà del piano terreno.



3.5.5 L'altezza massima del padiglione (P1 o P2) deve essere limitata a m 3,20. Nel caso di padiglioni P1 deve essere garantita l'altezza minima netta di m 2,20 misurata dal piano di calpestio al limite inferiore della copertura. Nel caso di padiglione P2 con copertura piana, deve essere garantita l'altezza minima netta interna di m 2,70 secondo quanto previsto dai regolamenti vigenti in materia igienico - sanitaria ed edilizia. Nel caso di padiglione P2 con copertura inclinata e altezze interne variabili, l'altezza minima dovrà essere di m 2,20 e quella media dovrà essere di almeno m 2,70.





- 3.5.6 Nel caso in cui la superficie di suolo pubblico posta sul fronte del locale venga occupata solo parzialmente da un padiglione P1 o P2, la quota residua potrà essere occupata da eventuale dehors entro il limite del fronte dell'esercizio stesso; in spazi ed aree pedonali è ammissibile una estensione del dehors oltre il limite del fronte esercizio per una dimensione massima pari al **50%** della lunghezza del fronte dell'esercizio medesimo, secondo le indicazioni di cui al punto 2.5 C.

3.6 LIMITI DI COLLOCAZIONE

- 3.6.1 Nel rispetto delle prescrizioni generali e progettuali contenute nel presente documento, al fine di garantire la corretta visibilità degli edifici e la fruibilità degli assi stradali già di sezioni contenute oltre che ragioni per ragioni di sicurezza, i padiglioni P1 e P2 non possono essere realizzati nei Centri Storici di Moncalieri e di Revigliasco. Inoltre, al fine di salvaguardare le aree e gli ambiti di pregio ambientale, i padiglioni P1 e P2 non possono altresì essere realizzati nelle aree normative classificate di tipo "A" del vigente P.R.G.C.
- 3.6.2 I padiglioni P1 e P2 non possono essere realizzati nelle aree verdi, se non afferenti o funzionali a immobili e fabbricati;
- 3.6.3 I padiglioni P1 e P2 non possono essere realizzati connessi a chioschi di somministrazione alimenti e bevande. E' possibile per i chioschi la sola installazione di dehors (D1 o D2).
- 3.6.4 I padiglioni P1 e P2 non possono essere realizzati in aree specifiche su cui sono previsti usi sovrapposti del suolo pubblico nell'arco della giornata o in diversi periodi dell'anno (mercati rionali, spazi eventi sportivi e manifestazioni, ecc.....).
- 3.6.5 I padiglioni P1 e P2 non possono essere realizzati nelle aree e nelle vie pedonali e negli spazi pedonalizzati che ricadono in area normativa di tipo "A" del P.R.G.C.

CAPITOLO 4 CRITERI DI PROGETTAZIONE DEHORS-PADIGLIONI

4.1 INSERIMENTO NEL CONTESTO E RISPETTO DELLE NORMATIVE

- 4.1.1 Nelle "*le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse storico- artistico*" di cui all'art.10, comma 4 lettera g) del D.Lgs.42/2004 e s.m.i. e nelle aree considerate beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs 42/2004 e ss.mm. ii., compreso quindi Piazza Vittorio Emanuele II, non sono ammessi i padiglioni P1 e P2 ma esclusivamente i dehors di tipologia D1 e D2. Per i dehors di tipologia D1 e D2, trattandosi tra l'altro di installazioni caratterizzati da temporaneità e rimovibilità, non è richiesto il rilascio di autorizzazione da parte della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, se pienamente rispondenti alle indicazioni contenute nel presente Documento Tecnico, fatta eccezione per le soluzioni progettuali alternative di cui all'art. 9 del Regolamento, non conformi al presente Documento Tecnico.
- Nelle aree in cui insistono provvedimenti di tutela paesaggistica ed individuate dal PRGC come "*aree forestali*", "*fiumi, torrenti e corsi d'acqua di interesse paesaggistico*", "*aree naturali protette*" e "*Galassini*", non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D.Lgs.42/2004 e s.m.i, neanche semplificata ex art. 2 e dell'allegato A del D.P.R. 31/201, se i dehors di tipologia D1 e D2 sono pienamente rispondenti alle indicazioni contenute nel presente Documento Tecnico, fatta eccezione per gli allestimenti a "*padiglione*" e nei casi di soluzioni progettuali alternative di cui all'art. 9 del Regolamento non conformi al presente Documento Tecnico. Gli Uffici Comunali competenti trasmetteranno alla Soprintendenza le concessioni di occupazione suolo pubblico per dehors rilasciate sulle suddette aree a vincolo ai sensi del presente Regolamento.
- 4.1.2 Non è consentito installare elementi di copertura di dehors o padiglioni, connessi o fissati alla facciata di edifici sottoposti a tutela ai sensi **della Parte II del** D.Lgs. 42/2004 e s.m.i..
- 4.1.3 Ogni elemento costituente il dehors/padiglione dovrà garantire la sicurezza strutturale e la resistenza agli eventi meteorologici avversi, secondo quanto disposto dalle specifiche normative. Il Concessionario ed il progettista, per quanto di relativa competenza, saranno ritenuti, pertanto, responsabili della conformità strutturale degli elementi e dei manufatti installati, nonché di eventuali danni a cose e persone.
- 4.1.4 L'installazione di dehors/padiglioni non deve impedire in alcun modo la visibilità del traffico veicolare e non deve interferire con gli attraversamenti pedonali né occultare la segnaletica stradale verticale presente. In corrispondenza di intersezioni stradali semaforizzate l'installazione non deve occultare l'avvistamento delle luci semaforiche e/o del traffico veicolare.

- 4.1.5 Per l'installazione del padiglione, dovrà essere dimostrata la disponibilità di servizi igienici in capo al pubblico esercizio cui è correlato, in conformità a quanto definito dal D.P.G.R. n.2/R del 03/03/2008, in numero e tipologia adeguata, sulla base del totale dei posti a sedere del padiglione e del locale in sede fissa.
- 4.1.6 Non è consentito installare dehors/padiglioni ad una distanza radiale inferiore a m 12,00 dall'accesso principale agli edifici di culto; inoltre, la distanza minima del dehors/padiglione dal filo di fabbrica perimetrale di tali edifici non deve essere inferiore a m 4,00. Tali distanze potranno essere ridotte solo previa autorizzazione, necessaria e vincolante, del responsabile dell'edificio stesso; sarà comunque valutato, dagli uffici tecnici della Città, l'inserimento ambientale del manufatto nel contesto.
- 4.1.7 I dehors/padiglioni non devono occultare la vista di targhe, lapidi, o cippi commemorativi della Città.
- 4.1.8 I materiali e gli arredi che costituiscono dehors e padiglioni devono essere scelti con cura, in modo da risultare gradevoli, coordinati e progettati in funzione di un qualificato inserimento ambientale. I materiali impiegati dovranno essere coerenti con l'ambiente in cui il dehors o il padiglione si inseriscono ed essere opportunamente trattati al fine di garantirne la durabilità e la manutenibilità.
- 4.1.9 Al fine di conservare i caratteri identificativi dei manufatti e la qualità dell'inserimento nel contesto ambientale, non sono ammessi teli di copertura, pensiline, tende di collegamento, ecc... tra il dehors/padiglione e la facciata o l'eventuale tenda/pensilina dell'esercizio pubblico. Non è inoltre ammesso l'inserimento di teli verticali, abbassabili, raccogliabili o schermi di protezione.
- 4.1.10 In funzione di specifiche situazione di contesto, per la presenza di vincoli storici, ambientali, e geometrici, nella finalità di garantire adeguate condizioni di sicurezza e salvaguardare diritti di terzi, le soluzioni progettuali proposte potranno essere oggetto, da parte dei singoli Servizi competenti, e degli Enti sovraordinati, di prescrizioni diverse, più o meno restrittive, rispetto a quanto specificato nell'articolato del presente documento.

4.2 ACCESSIBILITÀ

- 4.2.1 Ciascun dehors/padiglione dovrà essere accessibile dall'esterno ed essere dotato, se necessario, di idonea rampa di accesso per il superamento delle barriere architettoniche da collocarsi esclusivamente all'interno dell'area di occupazione suolo pubblico concessionata ed entro il perimetro della pedana di pavimentazione; ai sensi degli art. 8.1.11 e 8.2.1 del DM 236/89 e s.m.i.; le rampe dovranno avere larghezza superiore a m 0,90 e pendenza massima 15%.

4.2.2 I dehors ed i padiglioni dovranno essere realizzati in conformità alla normativa vigente in materia di accessibilità ai soggetti diversamente abili e ai requisiti previsti dalla normativa in materia di somministrazione alimenti e bevande nei pubblici esercizi. Una corretta scelta degli arredi e il loro corretto inserimento saranno condizioni necessarie al fine di rispondere ai requisiti di visitabilità e accessibilità (DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4 e s.m.i.); è preferibile che le soluzioni siano orientate ad un approccio progettuale di tipo universale, prevedendo, preferibilmente, tipologie di tavoli, top rialzati, sedie o sgabelli con caratteristiche tali da permettere l'accostamento di una sedia a ruote manuale e le corrette manovre di spostamento.

4.3 INSERIMENTO SU SUOLO PUBBLICO E INTEGRAZIONE CON L'ESISTENTE

4.3.1 Al fine di garantire il rispetto delle normative vigenti in materia di edilizia e di sicurezza ed il rispetto dell'unicità della concessione di suolo pubblico, non è consentito installare dehors/padiglioni, anche solo per parti di essi (delimitazione, superfici di calpestio, arredi, coperture, ecc...), in sovrapposizione ad altri elementi posti su suolo pubblico (griglie, intercapedini, pensiline, ecc ...).

4.3.2 È ammissibile la realizzazione di dehors/padiglioni posti su fronti o in prossimità di oggetti di arredo, merci fuori negozio, bacheche, vetrinette, griglie, intercapedini ecc..., oggetto di concessioni o autorizzazioni rilasciate ai sensi dei diversi regolamenti vigenti della Città, purché venga garantito un percorso pedonale di larghezza minima di m 1,50 libero e privo di strettoie, elementi ed ostacoli di qualsiasi natura, considerato adeguato e necessario dalla normativa vigente in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. Il progetto del dehors/padiglione dovrà contenere l'indicazione di tutte le occupazioni presenti sull'area (già autorizzate o in progetto). La verifica della compatibilità delle occupazioni stesse verrà comunque effettuata dai servizi competenti.

4.4 SUOLO E PAVIMENTAZIONI ESISTENTI

4.4.1 L'installazione di dehors non dovrà in alcun modo comportare manomissione del suolo. A titolo esemplificativo e non esaustivo non dovranno essere realizzate infissioni, tassellature, colorazioni, interrimento di reti elettriche o altro. In caso di danni preesistenti all'installazione dei dehors/padiglioni questi dovranno essere constatati in contraddittorio con i Servizi competenti in materia di manomissioni del suolo preventivamente al montaggio del manufatto oggetto di richiesta. Eventuali danni e relativi costi di riparazione rilevati in seguito saranno imputati al titolare dell'autorizzazione/concessione.


4.4.2 Per i pubblici esercizi che affacciano su marciapiedi con discontinuità o variazioni di profilo e forma, può essere previsto l'allineamento del dehors/padiglione, raccordando il disegno della

struttura al profilo del marciapiede, in modo da evitare il determinarsi di spazi residuali di carreggiata o di sosta.


- 4.4.3 Nel caso in cui il dehors/padiglione sia posizionato su chiusini per sottoservizi, deve essere sempre prevista una soluzione che ne garantisca l'immediata ispezionabilità. Nel caso in cui sia posizionato su caditoie stradali dovrà essere sempre essere garantito il regolare deflusso delle acque meteoriche. L'installazione di elementi fissi relativi a dehors o padiglioni non deve determinare riduzione della sezione di deflusso delle acque meteoriche in superficie. Nel caso di presenza di pedana, dovranno essere studiati accorgimenti progettuali che garantiscano l'ispezionabilità e il facile accesso a chiusini e sottoservizi. In caso, nell'area interessata dal rigurgito idraulico causato dagli elementi del dehors/padiglione o da eventuali detriti trattenuti dagli stessi, dovessero verificarsi allagamenti o dovessero verificarsi allagamenti o danni a terzi, questi saranno da considerarsi causati dalla presenza degli elementi costituenti i manufatti stessi.
- 4.4.4 In caso di rimozione di dehors/padiglione dal suolo pubblico, dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi secondo le indicazioni dei Servizi competenti, in conformità a quanto disposto negli specifici regolamenti.
- 4.4.5 I dehors in parchi e giardini, da realizzarsi esclusivamente con tipologia D1, dovranno collocarsi solo (se esistenti) su aree pavimentate (mai su aree a verde).
- 4.4.6 Nelle aree verdi il terreno esistente non potrà in alcun modo essere modificato né reso impermeabile alle acque meteoriche.
- 4.4.7 Il titolare del dehors/padiglione si dovrà impegnare ad effettuare la rimozione della neve nello spazio circostante la struttura stessa per una profondità di almeno m 1,50. Tale precauzione è finalizzata ad evitare danni agli elementi portanti durante le operazioni di sgombero neve sul suolo pubblico.

4.5 PERCORSI PEDONALI E CONTESTO VIABILE


4.5.1 La collocazione del dehors/padiglione dovrà in linea generale garantire uno spazio libero per i flussi pedonali di almeno m 1,50. Fatto salvo quanto previsto dal successivo punto 4.5.5 per le aree e le vie pedonali, tale distanza è misurata dal filo esterno della facciata dell'esercizio pubblico richiedente al filo esterno del dehors/padiglione lato marciapiede. Nel caso di marciapiedi con sezione inferiore ai m 2,00 dovrà essere lasciato libero l'intero marciapiede. Nel caso in cui sul marciapiede siano collocati altri oggetti di arredo, merce fuori negozio o altre occupazioni rilasciate ai sensi di regolamenti vigenti della Città, occorre che la sezione netta libera dedicata al passaggio pedonale risponda comunque alla normativa in materia di barriere architettoniche.




4.5.2 La profondità massima del dehors/padiglione, nel caso di strade veicolari con marciapiedi, è pari allo spazio destinato alla sosta, con aggiunta della eventuale porzione di marciapiede occupabile ai sensi del punto 4.5.1. Nel caso in cui non sia demarcato lo stallo di sosta la profondità di occupazione su carreggiata dovrà essere pari a m 2,00 laddove è vigente la sosta in linea, mentre laddove vige o è in uso la sosta a pettine o a spina di pesce dovrà essere pari alla profondità di eventuali stalli tracciati nelle vicinanze lungo il fronte dell'isolato, ovvero pari a m 4,50 in assenza di stalli, sempre che la sezione viabile sia di dimensioni tali da garantire la manovra di ingresso e di uscita dei



veicoli dagli spazi di sosta limitrofi. Nel caso in cui lo spazio destinato alla sosta sia demarcato, dovrà essere occupata l'area di sosta prospiciente l'attività per l'intera profondità degli stalli, fino a cm 10 dal filo interno della striscia che delimita la corsia di marcia, che, quindi dovrà rimanere ben visibile e accessibile per consentirne la manutenzione. Nel caso in cui la profondità di occupazione richiesta sia ridotta rispetto alle indicazioni di cui sopra, nell'area residuale potrà essere richiesta, da parte del Servizio competente in materia di viabilità, a cura e spese del richiedente, l'adozione degli accorgimenti di cui al punto 4.5.9 (portabici, dissuasori, ecc...). Al fine di evitare spazi inutilizzati di suolo, per il posizionamento di qualunque dehors/padiglione dovrà essere prioritariamente occupato lo spazio di sosta per l'intera profondità e, in subordine, quello eventualmente disponibile su marciapiede.




4.5.3 Le coperture di dehors e padiglioni potranno sporgere al di fuori dell'area di occupazione suolo pubblico concessa solo su aree o percorsi pedonali per la profondità massima di m 0,50 e a condizione che sia garantita un'altezza da piano di calpestio non inferiore a m 2,20. Il suddetto sporto su marciapiede non potrà essere consentito oltre l'area di occupazione di suolo pubblico concessa, laddove lo stesso vada in aderenza o sovrapposizione con oggetti sporgenti posti su facciata (pensiline, tende oscuranti concesse con diversa autorizzazione, ecc) o non garantisca dagli stessi una distanza




minima di m 1,00.


4.5.4 Negli spazi pedonalizzati o in aree e vie pedonali, per ciascun esercizio richiedente, la profondità massima dello spazio occupabile, con uno o più dehors e/o padiglioni, deve essere al massimo pari al ribaltamento della larghezza del fronte esercizio richiedente e comunque non deve essere superiore al 30% della profondità della strada o area pedonale, garantendo quanto prescritto al punto 3.6.5 e nel paragrafo 4.5 e, per i soli dehors D1 e D2, fatti salvi i diritti di terzi di cui al punto 2.5 C.



4.5.5 Nelle aree e vie pedonali, i dehors/padiglioni dovranno in generale essere posizionati lasciando libera una corsia di larghezza non inferiore a m 3,50 a centro strada, per il passaggio dei mezzi di soccorso, di emergenza, di carico/scarico e per l'accesso ai passi carrai. Fatte salve le limitazioni di cui al paragrafo 3.6, in aree e vie pedonali di sezione compresa tra m 6,00 e m 9,00 si ritengono ammissibili le sole tipologie D1 e D2, eventualmente collocabili in aderenza all'edificio. In aree e vie pedonali di sezione inferiore a m 6,00 si ritiene ammissibile il solo inserimento della tipologia di dehors D1, lasciando esclusivamente uno spazio libero di almeno m 2,00 per i flussi pedonali, a centro strada, sempre che ciò non pregiudichi la sicurezza nonché l'accessibilità e i diritti di terzi, previa valutazione dei Servizi competenti.



4.5.6 La distanza del dehors/padiglione dai passi carrai, o da eventuali strisce pedonali esistenti, non deve essere inferiore a m 1,50. Per gli attraversamenti pedonali la suddetta distanza potrà essere ridotta, previa valutazione del servizio competente in materia di viabilità, esclusivamente nelle carreggiate a senso unico, nel caso in cui il dehors/padiglione sia da collocare a valle dell'attraversamento pedonale rispetto alla direzione di marcia dei veicoli.



4.5.7 Qualora l'installazione del dehors o padiglione occulti la segnaletica stradale verticale od orizzontale, il titolare dell'esercizio, su autorizzazione del Servizio competente, dovrà provvedere, a proprie cura e spese, alla ricollocazione o ritracciatura della stessa.

4.5.8 Qualora il dehors/padiglione occupi parte di strada destinata alla sosta dei veicoli, dovrà essere collocato, a cura del titolare concessionario, sulla struttura e visibile dal senso di percorrenza della carreggiata, idoneo cartello di divieto di fermata indicante la lunghezza del tratto lungo il quale vige il divieto, corrispondente alla lunghezza del dehors/padiglione, con segnaletica conforme alle norme vigenti.


4.5.9 Nel caso in cui la geometria del dehors/padiglione inserita nel contesto viabile crei spazi residuali che, a giudizio del Servizio competente in materia di viabilità, possono creare criticità alla circolazione stradale, dovranno essere adottati opportuni accorgimenti per l'occupazione dei suddetti spazi (portabici, dissuasori, ecc...), previo accordo con il suddetto Servizio competente in materia di viabilità e a cura e spese a completo carico del richiedente. Viceversa, qualora la collocazione del dehors/padiglione interferisca con esistenti aree di sosta riservate (carico/scarico merci, disabili, ecc...), infrastrutture e servizi tecnologici o elementi di arredo (paletti dissuasori, transenne, panchine, ecc...), dovrà essere allegato alla domanda di concessione il nulla osta preliminarmente acquisito dei Soggetti competenti.

4.5.10 Non è consentito installare padiglioni se per raggiungere gli stessi dall'ingresso dell'esercizio cui sono annessi è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli. Per i soli dehors D1 e D2, qualora sul fronte prospiciente l'esercizio non possa essere collocato alcun manufatto, ovvero in aggiunta al dehors/padiglione già concesso sul fronte esercizio, potrà essere valutata la possibilità di installare il dehors sul sedime posto al di là della carreggiata veicolare, purché la medesima carreggiata sia ad una corsia

di marcia e soggetta a viabilità marginale e a traffico ridotto, previa verifica delle condizioni complessive del contesto da parte del Servizio competente in materia di viabilità.

4.5.11 Non è consentito installare dehors/padiglioni su parti di carreggiata soggette a divieto di sosta o in corrispondenza delle fermate di mezzi di trasporto pubblico

4.5.12 Non è consentito installare dehors/padiglioni in posizioni che siano in contrasto con il Codice della Strada. In particolare, in prossimità di intersezioni viarie, i dehors/padiglioni non devono costituire ostacolo alla visuale e devono essere garantite le condizioni di sicurezza. La distanza dalle intersezioni non deve essere inferiore a metri 5,00; tale distanza va misurata dal filo del marciapiede della via che si interseca. Nel caso in cui nel progetto sia indicata una distanza inferiore, sarà vincolante, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il parere del settore tecnico competente in materia di viabilità e traffico.



4.6 AREE VERDI URBANE E PERIURBANE

4.6.1 Per il dimensionamento delle aree da destinarsi a dehors in giardini o aree verdi, occorre far riferimento alle indicazioni di cui al punto 4.5.4 . Per dehors connessi a chioschi di somministrazione, occorre fare riferimento al contesto in cui si inseriscono e a quanto indicato al punto 2.6.3 .

4.6.2 Non è consentita l'installazione di dehors D1 e D2 ad una distanza inferiore a m 1,00 e di padiglioni P1 e P2 ad una distanza inferiore a m 2,00 dal tronco degli alberi; tale disposizione non si applica alla collocazione di tavolini, sedie e ombrelloni, fatte salve maggiori diverse delimitazioni che potranno essere prescritte dai competenti uffici tecnici per ragioni di salvaguardia dei valori estetico ambientali e di rispetto del verde pubblico.

4.6.3 Nel caso di chioschi inseriti all'interno di aree verdi o viali alberati è ammessa l'installazione del dehors di sola tipologia D1, a condizione che lo stesso dehors si inserisca in modo armonico e proporzionato rispetto alla superficie calpestabile o adibita a verde cui è annesso. Il progetto dovrà rappresentare in modo dettagliato l'area di intervento e di inserimento del

dehors D1 rispetto al contesto, lo stato di fatto comprensivo della presenza di alberi e arbusti, nonché di eventuale irrigazione e pozzetti.

- 4.6.4 Non è consentito includere all'interno della superficie di occupazione destinata a dehors/padiglione alberi ed altri elementi vegetali, né è ammesso ancorare od appoggiare agli alberi o su parte di essi, strutture, cavi, tiranti, impianti o linee elettriche, oggetti di arredo. Non è ammessa la realizzazione di scavi, interrimento di condotte tecnologiche o altri sottoservizi, fatto salvo nel caso siano state rilasciate specifiche autorizzazioni da parte degli uffici competenti.
- 4.6.5 Non è consentito effettuare, se non espressamente autorizzato dal Servizio competente in materia di verde, la riduzione della chioma, il taglio di branche, rami e radici di qualsiasi essenza vegetale presente nell'area del dehors o del padiglione nonché nelle immediate vicinanze.
- 4.6.6 È vietato, scaricare gas caldi di combustione o di trattamento dell'aria, in direzione della fronda degli alberi o dei cespugli.
- 4.6.7 Per ogni tipo di fioriera o contenitore presente nella delimitazione di dehors o padiglioni o come elementi di arredo interni all'area di occupazione, occorre fare riferimento alle indicazioni progettuali di cui al punto 3.1 .j); nelle aree verdi tali fioriere dovranno contenere specie erbacee perenni e/o fioriture stagionali da rinnovarsi in base alle stagioni (non sono ammesse siepi).
- 4.6.8 La realizzazione di dehors e padiglioni in aree verdi urbane resta comunque subordinata all'applicazione del Regolamento del Verde della Città .

4.7 APPARECCHIATURE E IMPIANTI

- 4.7.1 L'utilizzo di apparecchi mobili a gas GPL, a fungo o piramide, di buona fattura e qualità, integrati nel contesto, è consentito solo per le tipologie di dehors D1 e D2 e per i padiglioni di tipo P1, nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti. Il proponente dovrà certificare che siano rispettate le disposizioni normative vigenti in materia di sicurezza e di prevenzione incendi, anche in relazione ai locali di ricovero delle apparecchiature. Le apparecchiature dovranno essere corredate delle certificazioni di legge.
- 4.7.2 Solo per i padiglioni è ammissibile la realizzazione di impianti di illuminazione e di riscaldamento/raffrescamento, che dovranno essere oggetto di corretto dimensionamento e di certificazione ad opera di soggetti qualificati. Il titolare dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande dovrà detenere presso il locale, allegato all'autorizzazione o concessione connessa al padiglione, le certificazioni previste dalle specifiche normative di riferimento.

4.7.3 I componenti degli eventuali impianti dovranno essere progettati in modo armonico con il padiglione. Gli eventuali impianti di riscaldamento/raffrescamento, aerazione, fotovoltaico, solare termico, tetto verde o di altra tipologia innovativa, dovranno essere opportunamente integrati nel progetto e posti all'interno della sagoma del manufatto, al fine di rendere complessivamente omogeneo il progetto del volume, integrato coerentemente nel contesto ambientale e rispetto alle facciate degli edifici circostanti. Non saranno ammissibili volumi aggiuntivi esterni alla sagoma del manufatto, quali ad esempio unità esterne di condizionatori o trattamento dell'aria, che dovranno essere invece mascherati con accorgimenti tecnici o costruttivi utili a mantenere il decoro delle aree in cui si inserisce il nuovo volume.

4.7.4 Nei dehors/padiglioni è espressamente vietato:

- l'utilizzo di fiamme libere (torce, candele, apparecchi riscaldatori a fiamma libera, ecc.);
- la realizzazione o la derivazione di linee elettriche aeree sia provvisorie sia permanenti;
- procedere a manomissioni del suolo pubblico e delle aree verdi in assenza di esplicita autorizzazione, laddove concedibile, rilasciata dal Servizio competente in materia di suolo e di verde pubblico ai sensi dei Regolamenti vigenti;
- l'utilizzo di apparecchiature elettriche o a gas non specificamente certificate per uso in ambiente esterno;
- eseguire allacciamento alla rete del gas metano.

4.7.5 L'utilizzo di lampade autoalimentate è ammesso sia per dehors che per padiglioni qualora le stesse siano progettate per essere utilizzabili in ambienti esterni e siano accompagnate dalle necessarie certificazioni di legge. Il modello prescelto di apparecchiatura elettrica o termica potrà essere oggetto delle stesse richieste cui sono soggetti gli altri arredi, anche in funzione delle caratteristiche del contesto di installazione.

4.7.6 Il collegamento elettrico alla rete, ammissibile per i soli padiglioni P2 e P1 con struttura (non è ammesso per i P1 con copertura a ombrelloni), deve essere, di norma, realizzato attraverso canalizzazioni interrato previo l'ottenimento di specifica autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico da rilasciarsi dal Servizio competente dietro apposita richiesta del Concessionario ai sensi del Regolamento vigente della Città. Tale allacciamento dovrà essere rimosso allo scadere della concessione e il suolo pubblico dovrà essere ripristinato in modo definitivo. In sede di rilascio della concessione, potranno essere prese in considerazione eventuali deroghe al collegamento interrato, qualora particolari esigenze in termini di temporaneità dell'installazione impiantistica lo rendano consigliabile. In tale caso, occorrerà che l'impianto elettrico non sia di intralcio al passaggio pedonale o veicolare, se realizzato su carreggiata, e che i sostegni relativi siano idonei all'utilizzo. È vietato utilizzare alberi, panchine, installazioni o altri impropri elementi di arredo urbano quali sostegni. Non sono ammessi collegamenti diversi non autorizzati. L'area occupata dall'eventuale cavidotto verrà inclusa nella superficie di occupazione suolo pubblico concessa per il padiglione.

- 4.7.7 La realizzazione dell'impianto elettrico dovrà essere effettuata da Imprese abilitate nel rispetto della normativa di settore e secondo le vigenti specifiche norme tecniche (CEI 64-8 e successive). L'installatore dell'impianto dovrà produrre esplicita dichiarazione di conformità degli impianti ai sensi del DM 37/2008 come modificato dal DM 19/05/2010 ed eventuali s.m.i. Ogni eventuale modifica agli impianti, anche successiva, dovrà essere opportunamente certificata e rispondente alle normative vigenti in materia di sicurezza.
- 4.7.8 Qualora si preveda l'utilizzo di riscaldatori a gas, l'utilizzo e il mantenimento degli stessi dovrà essere effettuato nell'ambito della normativa e regolamentazione vigente (L.1083/71, L.46/90, Norme UNI CIG 7129 e UNI CIG 7131 qualora applicabili). Tali riscaldatori sono pertanto vietati nel caso in cui il padiglione, anche se aperto, non sia convenientemente aerato. È responsabilità del Concessionario garantire l'utilizzo degli apparecchi in condizioni di sicurezza, sia durante l'utilizzo effettivo, che durante il periodo di fermo impianto, anche in relazione alle modalità di ricovero degli stessi in idonei ambienti, in cui non sia possibile l'accesso da parte del pubblico.
- 4.7.9 Nei dehors e padiglioni, non è consentito l'installazione di luci che possano recare disturbo visivo, abbagliamento nei confronti del traffico viabile, in conformità a quanto disposto dal Codice della Strada. Sono preferibili installazioni il cui flusso luminoso sia direzionato verso l'interno dell'area di occupazione di suolo pubblico. Gli apparecchi di illuminazione installati lungo la perimetrazione dell'area di occupazione dovranno avere un'altezza massima corrispondente all'altezza della delimitazione medesima.
- 4.7.10 Tutti gli elementi di arredo, incluse le dotazioni impiantistiche relative alle lampade e ai riscaldatori, dovranno essere idonei per l'utilizzo in ambiente esterno (per gli utilizzatori elettrici, il grado di protezione richiesto ai sensi della Norma CEI EN 60529/1997 è IP X4 o superiore). Dovranno essere inoltre facilmente pulibili e se esposti alle intemperie non dovranno imbibirsi di acqua.

4.8 GESTIONE E MANUTENZIONE

- 4.8.1 Tutti i componenti degli elementi costitutivi dei dehors/padiglioni devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali. Lo spazio pubblico dato in concessione deve essere mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza, di decoro e non deve essere adibito ad uso improprio. I titolari di concessione di occupazione di suolo pubblico dovranno mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza tecnica ed adeguate caratteristiche formali.
- 4.8.2 Negli orari di interruzione del servizio all'aperto del locale di pubblico esercizio, gli elementi costitutivi dei dehors dovranno essere ritirati e custoditi in luogo privato, o all'interno dell'occupazione di suolo pubblico autorizzata secondo le indicazioni previste nel

Regolamento; le coperture dei dehors (ombrelloni o pantalere) dovranno rimanere chiuse; pena l'applicazione delle sanzioni pecuniarie per la violazione del presente Regolamento, nonché la sospensione ed in caso di recidiva la revoca della concessione. In occasione della chiusura per periodo feriale dell'esercizio gli elementi anzidetti dovranno essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo privato non visibile dall'esterno, pena la revoca della concessione.

- 4.8.3 Gli elementi costitutivi dei dehors/padiglioni devono essere utilizzati e gestiti secondo quanto previsto nelle schede fornite dal produttore o secondo le indicazioni previste dalle certificazioni a corredo. In particolare dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari a garantire la sicurezza degli utenti e dei passanti anche nel caso di specifici e straordinari eventi atmosferici (neve, vento, grandine, ecc...). Soprattutto durante temporali o eventi meteorici intensi, il titolare autorizzazione/concessione dovrà porre la massima cautela ed attenzione al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone presenti all'interno o in prossimità di dehors/padiglioni; in tali casi le coperture dei dehors (ombrelloni o pantalere) dovranno rimanere chiuse. Resta inteso che l'Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile per danni a cose o persone determinati dalla presenza/gestione di dehors/padiglioni.
- 4.8.4 Lo spazio di ristoro all'aperto deve essere dotato di cestelli per i rifiuti e posaceneri, da prevedere nel progetto.
- 4.8.5 L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma e colore non richiede nuova autorizzazione.
- 4.8.6 La concessione occupazione suolo pubblico con dehor non costituisce autorizzazione ad effettuare interventi sull'area verde occupata o potatura delle alberature esistenti.
- 4.8.7 Allo scadere del termine della concessione di occupazione suolo pubblico ed in caso di revoca o sospensione del provvedimento anzidetto, il titolare dell'esercizio è tenuto a rimuovere dal suolo pubblico medesimo ogni singolo elemento del dehor.

CAPITOLO 5 - AMBITI URBANI

In relazione alla diversa conformazione del tessuto urbano e alla presenza di eventuali vincoli o limitazioni, a completamento delle specifiche indicazioni progettuali riportate nelle diverse parti del presente "Allegato Tecnico" è di seguito rappresentato un quadro riassuntivo, che trova riscontro in relazione alla compatibilità dei diversi aspetti dei manufatti nei diversi ambiti della Città.

Nello specifico per quanto riguarda la tipologia dei manufatti si fa riferimento ai contenuti della Tabella 2, ed in relazione a materiali e cromie delle coperture alla Tabella 3.

Tabella 2 – Compatibilità di dehors e padiglioni nei diversi ambiti

AMBITI URBANI	D1	D2	P1	P2
Centri storici del P.R.G.C.	SI	SI	NO	NO
Aree normative "A" del P.R.G.C.	SI	SI	NO	NO
Parchi, giardini, aree verdi	SI	NO	NO	NO
Viali alberati	SI	SI	NO	NO
Rimanenti parti del territorio	SI	SI	SI	SI

Tabella 3 - Tipologia di coperture in relazione agli ambiti e cromia dei tessuti

AMBITI URBANI	COLORI DELLE COPERTURE IN TESSUTO	TIPI DI COPERTURE			
		D1-D2	P1 CON OMBRELLONI	P1 CON STRUTTURA DI COPERTURA	P2 CON STRUTTURA DI COPERTURA
Centri storici del P.R.G.C.	chiaro naturale/corda/ ecrù/bianco	ombrelloni	-	-	-
Aree normative "A" del P.R.G.C.	chiaro naturale/corda/ ecrù /bianco	ombrelloni e falda tesa	-	-	-
Parchi, giardini, aree verdi	chiaro naturale/ecrù/ corda/bianco/ verde	ombrelloni	-	-	-
Viali alberati	chiaro	ombrelloni e			

	naturale/ecrù/ corda/bianco	falda tesa	-	-	-
Rimanenti parti del territorio	chiaro naturale/ecrù/ corda/bianco	ombrelloni e falda tesa	ombrelloni	copertura piana, a falda unica o multipla , pergola o diversa foggia .Oltre alle cromie indicate per i tessuti, marrone o verde scuro.	copertura piana, a falda unica o multipla , pergola o diversa foggia .Oltre alle cromie indicate per i tessuti , marrone o verde scuro.

5.1 - CENTRI STORICI DI MONCALIERI E REVIGLIASCO E ZONE URBANE STORICO AMBIENTALI CLASSIFICATE IN AREA NORMATIVA “A” DAL P.R.G.C.

- 5.1.1 All'interno del perimetro dei Centri Storici e nelle aree di interesse storico-ambientale così come delimitate ed individuate nelle tavole e nelle norme del vigente PRGC è consentita la collocazione di dehors di tipologia D1 e D2 con le prescrizioni e le indicazioni progettuali dettagliate nei rispettivi paragrafi.
- 5.1.2 È ammesso l'inserimento di dehors di tipologia D2, valutato il contesto, secondo le indicazioni progettuali di cui al Capitolo 2 e in funzione delle specifiche prescrizioni richiamate in questo e negli altri paragrafi del presente “Allegato Tecnico”, con riferimento in particolare alle previsioni relative a specifici contesti quali viali alberati e aree soggette a vincolo paesaggistico o monumentale.
- 5.1.3 Al fine di valorizzare le caratteristiche monumentali dei centri storici anche attraverso l'inserimento di corrette cromie, i tessuti delle coperture dei dehors di tipologia D1 e D2 dovranno essere di colore chiaro naturale/ecrù, bianco, canapa.
- 5.1.4 Nei Centri Storici di Moncalieri e Revigliasco e nelle zone omogenee “A” del P.R.G.C. non è consentita la realizzazione di padiglioni P1 e P2.
- 5.1.5 Con la finalità di tutelare e valorizzare le caratteristiche di pregio architettonico-ambientale di **Piazza Vittorio Emanuele II**, è consentito l'inserimento di dehors di sola tipologia D1 e D2. Il progetto del manufatto “dehor” dovrà garantire il rispetto della quinta scenica urbana nella quale si inserisce e dovrà avere le caratteristiche tipologico-compositive di seguito riportate. Le coperture dovranno essere costituite solo da ombrelloni in tessuto doppio cotone impermeabilizzato, a tinta unita in telo chiaro nelle cromie chiaro naturale/ecrù, bianco, canapa, grigio avorio. Non è consentito in alcun caso l'uso di teloni in materiale plastico.

Il sistema di delimitazione sarà costituito da pannelli modulari trasparenti al 100% (vetro o altro materiale trasparente) “frame less” che dovranno terminare in sommità con profilo vivo, privo di cornici; da struttura/telaio (montanti e sostegni) di ancoraggio alla pedana costituito da elementi rigidi, sottili, a disegno semplice e lineare in lega metallica corten o verniciato marrone effetto corten o acciaio inox ed integrato con fioriere ; l'altezza complessiva sarà pari a m. 1,10, misurata dal piano di calpestio del dehor ed interasse minimo m 1,00.

In alternativa ai pannelli trasparenti, il sistema di delimitazione potrà essere costituito da una struttura sottile, a giorno con disegno semplice e lineare composto da montanti posti ad interasse minimo m 1,00 collegati da tondini/tiranti e chiuso in sommità con balaustra/corrimano, in lega metallica corten o verniciato marrone effetto corten o acciaio inox ed integrato con fioriere.

Le fioriere dovranno essere in materiale metallico corten o verniciato marrone effetto corten di forma rettangolare e dovranno integrarsi con gli altri elementi di delimitazione del dehor; si consiglia l'utilizzo di specie vegetali arbustive o erbacee di comprovata resistenza in ambiente urbano come: Ligustro, Laurus cerasus/Nobilis, Photinia sp., Carpinus sp., Corylus sp., Prunus sp., Rosmarinus sp., Lavandula sp., o altre che saranno valutate dal Servizio competente in materia di verde pubblico. Non sono ammesse recinzioni con essenze arboree floreali in vaso.

La pedana dovrà essere in legno e le specie utilizzate dovranno essere resistenti alla permanenza all'esterno e/o opportunamente trattate con materiali che ne garantiscano un'ottima resistenza agli agenti atmosferici ed all'ambiente urbano.

Oltre all'elemento fioriera la delimitazione potrà essere integrata anche da panche di cortesia (con seduta su lato esterno) dello stesso materiale delle fioriere o in materiale lapideo in cromia grigia antracite (es. pietra di luserna).

Il dislivello tra il piano della pedana e la piazza dovrà essere mascherato con carter in lega metallica corten o verniciato marrone effetto corten ed integrato con la composizione di elementi fioriera/panche ed aventi le caratteristiche sopra descritte.

I tavolini e le sedie dovranno essere in metallo verniciato in cromia chiara quale bianco/ecrù o grigio avorio, a disegno lineare e coordinati tra loro. I tavolini dovranno essere di forma rotonda o quadrata .

Al di sotto dei portici che delimitano la Piazza Vittorio Emanuele II, trattandosi di aree private visibili dalla piazza, è consentito, ai lati dell'accesso all'esercizio, il posizionamento di sedie e tavolini esclusivamente di materiale metallico verniciato in cromia chiara quale bianco/ecrù o grigio avorio. I tavolini dovranno essere di forma rotonda o quadrata di cromia e materiale analogo alle sedute .

In relazione a particolari esigenze di pubblico interesse ovvero nel caso di oggettiva necessità di consentire una circostanziata deroga a prescrizioni di carattere dimensionale e/ o di collocazione del dehor, con provvedimento motivato della Giunta Comunale, previo parere del Servizio competente materia, potranno essere approvate soluzioni progettuali alternative.

Sono ammesse proposte unitarie presentate almeno dal 75% degli operatori aventi titolo a richiedere l'occupazione dell'area. Qualora nella piazza siano già state concesse occupazioni di suolo pubblico nell'ambito di un progetto unitario, le nuove richieste dovranno adeguarsi al progetto approvato.

Si riportano in allegato al presente Documento (Allegato 3) alcune esempi di composizione dei dehors per la Piazza Vittorio Emanuele II.

5.2 - PARCHI, GIARDINI, AREE VERDI, VIALI ALBERATI






- 5.2.1 È sempre ammessa la tipologia di dehors D1.
- 5.2.2 Nei parchi, giardini, aree verdi non sono ammissibili padiglioni (P1 e P2).
- 5.2.3 Nei viali alberati NON sono ammessi padiglioni (P1 e P2) .
- 5.2.4 Nei giardini e in qualunque situazione con presenza di alberi il suolo deve essere lasciato in vista. Eventuali discontinuità possono essere colmate con opportuni accorgimenti ed elementi di arredo.
- 5.2.5 Nel caso di chioschi inseriti all'interno di aree verdi o viali alberati è ammessa l'installazione del dehors di sola tipologia D1, con le precisazioni di cui al punto 4.6.5 .
- 5.2.6 Qualora il dehors insista su area verde occorre far riferimento al Regolamento comunale del Verde.
- 5.2.7 Nelle aree in cui insistono provvedimenti di tutela paesaggistica è necessario ottenere, l'autorizzazione paesaggistica secondo quanto definito al punto **4.1.1**
- 5.2.8 Al fine di valorizzare le caratteristiche del territorio anche attraverso l'inserimento di corrette cromie i tessuti delle coperture dei dehors di tipologia D1 dovranno avere colore chiaro naturale/ecrù, bianco, corda, verde. Potranno essere richieste tipologie di copertura e cromie specifiche, al fine di uniformare i diversi contesti.

5.3 - RIMANENTE TERRITORIO CITTADINO

- 5.3.1 Nelle aree non incluse nei sopracitati ambiti, è sempre prevista la collocazione di: dehors di tipologia D1 e D2 con le prescrizioni e le indicazioni progettuali dettagliate nel Capitolo 2; padiglioni di tipologia P1 e P2 secondo le indicazioni di cui al Capitolo 3, fatto salvo il rispetto delle limitazioni di cui al paragrafo 3.6 .
- 5.3.2 Nei dehors di tipologia D1 e D2 posti in aree diverse da quelle specificate nei suindicati ambiti specifici, sono ammesse coperture con teli e tessuti di colore chiaro naturale/ecrù, corda, bianco.
- 5.3.3 Nei padiglioni di tipologia P1 e P2 sono ammesse soluzioni di manufatti con coperture: piana, a falda (unica o multipla), a pergola o di diversa foggia, che saranno comunque valutate dai Servizi Competenti e, ove previsto dagli Enti sovraordinati. Nel caso le coperture dei padiglioni P1 e P2 siano in tessuto, sono ammessi i colori: chiaro naturale/ecrù, corda, bianco.
- 5.3.4 Oltre alle cromie indicate per i tessuti, nel caso di coperture rigide, sono consentite anche le cromie grigio micaceo e verde scuro.
- 5.3.5 Sono preferibili soluzioni che promuovano materiali e/o forme innovative, anche composte per aggregazione di moduli base.

CAPITOLO 6 - SCHEMI E SINTESI DEGLI ELEMENTI PROGETTUALI

Di seguito sono rappresentati semplici schemi di aggregazione degli elementi costitutivi dei dehors D1 e D2, che indicano alcune delle installazioni possibili e ammesse dal presente documento tecnico.






Di seguito sono rappresentati semplici schemi di aggregazione degli elementi costitutivi dei padiglioni P1 e P2, che indicano alcune delle strutture possibili e ammesse dal presente documento tecnico.




La seguente tabella ha lo scopo di consentire una lettura sistemica preliminare delle indicazioni contenute nel presente documento, che devono comunque essere verificate nell'ambito degli specifici capitoli.

Tabella 4 – Elementi costitutivi di dehors e padiglioni :sintesi ed ammissibilità

ELEMENTI COSTITUTIVI	TIPOLOGIE			
	D1	D2	P1	P2
ombrelloni	SI	SI	SI	NO
falda tesa (pantalera)	SI	SI	NO	NO
pedana	NO	SI	SI	SI
struttura con copertura in tessuto	NO	NO	SI	SI
struttura con copertura in materiale rigido	NO	NO	NO	SI
paletti e cordoni	SI	NO	NO	NO
fioriere	SI autoportanti se per sicurezza	SI integrate nella delimitazione	SI integrate nella delimitazione	SI integrate nella delimitazione
ringhiera altezza m 1,10	SI autoportanti se per sicurezza	SI	SI	SI
pannelli vetrati altezza m 1,10	SI autoportanti se per sicurezza	SI	SI	SI
pannelli vetrati altezza m 1,60	NO	NO	SI	SI
pannelli vetrati di altezza compresa tra m 1,60 e m 3,20	NO	NO	NO	SI
rampe di accesso	NO	SI	SI	SI
apertura sul fronte esercizio	SI completamente aperto	SI completamente aperto, salvo presenza di dislivelli	SI almeno per 2/3 della lunghezza del lato posto sul fronte esercizio	NO chiuso o apribile
elementi riscaldanti collegati a rete elettrica	NO	NO	SI escluso in caso di ombrelloni	SI
elementi riscaldanti a gas GPL (funghi o piramidi)	SI	SI	SI	NO
impianto gas metano	NO	NO	NO	NO
elementi illuminanti o riscaldanti autoalimentati	SI	SI	SI	SI
impianto elettrico interrato	NO	NO	SI escluso in caso di ombrelloni	SI
impianto fisso trattamento aria	NO	NO	NO	SI
apparecchi frigoriferi, congelatori, elettrodomestici	NO	NO	NO	NO



PROSPETTO FRONTALE scala 1:20




Identita' di Borgata

Materiali e Colori




BORG SAN PIETRO
Borgo San Pietro
BORG SAN PIETRO




Fioriere d'arredo
delimitazione
aree Dehors



MONCALIERI - DEHORS



PROSPETTO FRONTALE scala 1:20



MONCALIERI - GEODESIGNERS



BORG SAN PIETRO
Borgo San Pietro
BORG SAN PIETRO

Identita' di Borgata

Materiali e Colori



Richiamo Bandierina Pensilina
Piazza Caduti per la Liberta'



Nuovi elementi di arredo urbano Piazza Vittorio Emanuele II



Materiali e colori

TESSUTO ACRILICO gr. 320 m²/q ECRU
ACCIAIO CORTEN 3040
PIETRA DI LUSERNA

Notturna